Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 gennaio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bellini Umberto di Remigio.

Con Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio e San Rossore 6 ottobre 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 31 maggio 1917 e 28 ottobre 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cione Stefano fu Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 luglio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Rossi Francesco fu Gaetano.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 6 giugno e Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 25 luglio 1913 e 24 luglio 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Duina Pietro fu Giuseppe.

(858)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2862.
Istituzione in Pescia di un Regio istituto tecnico inferiore isolato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, è istituito in Pescia un Regio istituto tecnico inferiore isolato.
Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore di Pescia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 147. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Pescia.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico inferiore di Pescia è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 99.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3. — Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.
Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4. — Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Lucca;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 11. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:
a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;
e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.
L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi, per l'esenzione parziale.
Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.
L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13. — La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.
La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.
Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.
Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio Istituto tecnico inferiore isolato di Pescia.

Numero dei corsi dell'Istituto:
Un solo corso.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A N.	 Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Ruolo *A* grado 7°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	2ª 3ª e 4ª classe del corso
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 483.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Adria e delle relative norme generali e prescrizioni tecniche di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Adria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Adria, adottato con deliberazione del podestà, del 21 settembre 1934, n. 118, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza dell'assemblea generale del 7 agosto 1935-XIII, n. 1452.

Un esemplare di detto piano, costituito da una planimetria in iscala 1:2000 munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto (allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2. — Con l'approvazione dei piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Adria provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Adria a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici il quale, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica, provvederà di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3. — Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Adria preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4. — Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio o della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipen-

dentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente mediatamente o immediatamente dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 14.

Art. 6. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Rovigo in seguito a richiesta del comune di Adria, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Rovigo, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo.

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8. — Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiuto nel termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Art. 9. — Il comune di Adria è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10. — I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 11. — È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 12. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Adria per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dal presente decreto.

Art. 13. — Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 14. — Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 15. — In quanto non disposte o modificate col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 484.

Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modificazioni al Regio decreto-legge sopra citato;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, col quale fu approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa e le successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

Reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana.

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI - GERARCHIA.

Art. 1. — Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale, direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato.

Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è inscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno *normale*, l'altro *speciale*.

Il *ruolo normale* comprende il personale arruolato per i servizi del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri tre ruoli: mobile, indisponibili e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale riman-

gono permanentemente inscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto degli ultimi due comma del presente articolo.

Il *ruolo speciale* comprende invece personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli inscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'art. 44.

In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla Autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

Art. 2. — La gerarchia nei gradi del personale della Croce Rossa Italiana è la seguente:

Personale direttivo - Ufficiali - Corrispondenza ai gradi del Regio esercito:

Maggior generale (medico o commissario.	Maggior generale medico o commissario.
Colonnello (medico o commissario).	Colonnello.
Tenente colonnello (medico o commissario).	Tenente colonnello.
Maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario).	Maggiore.
Cappellano Capo della C.R.I.	Assimilato a cappellano capo (capitano).
Capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile).	Capitano.
Cappellano della C.R.I.	Assimilato a cappellano (tenente).
Tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile).	Tenente.
Sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario-contabile.	Sottotenente.

Personale di assistenza - *a*) Sottufficiali:

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario).	Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (Maggiore, capo, ordinario).
Sergente maggiore.	Sergente maggiore: Brigadiere dei carabinieri Reali.
Sergente.	Sergente: vice brigadiere dei carabinieri Reali.

Personale di assistenza - *b*) Truppa:

Caporal maggiore.	Caporal maggiore: appuntato dei carabinieri Reali.
Caporale (infermiere scelto, meccanico automobilista conducente, cuoco).	Caporale, carabiniere.
Milite (infermiere, inserviente, portaferiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina, ecc.).	Soldato, appuntato - allievo carabiniere.

Art. 3. — Nessuno può ricoprire un grado, nel personale dell'Associazione, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e se non sia in condizioni sociali compatibili col decoro del grado stesso.

Non sono concessi gradi onorari, nè cambi di categoria.

Art. 4. — Per essere ammesso nel personale dell'Associazione occorre che l'aspirante abbia sempre tenuto una condotta irreprensibile, civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile delle Autorità, cui è devoluta la nomina, e che non faccia parte delle Associazioni contemplate dalla legge 26 novembre 1925, n. 2029.

Art. 5. — Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, direttivo e di assistenza, del *ruolo normale* (servizi del tempo di pace e di guerra):

a) i cittadini esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, cioè non soggetti a chiamata alle armi avendo superato il 55° anno di età, che non abbiano compiuto il 60° anno per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) ed il 65° per il personale direttivo (ufficiali).

Previa autorizzazione del Ministero della guerra e limitatamente al numero fissato da detto Ministero, secondo il bisogno, possono reclutarsi nel ruolo normale anche cittadini aventi obblighi militari, che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o un'età superiore;

b) i cittadini riformati, riconosciuti da visita medica idonei ai servizi della C.R.I., dal 20° anno di età in poi, ma non oltre il 60° anno per il personale di assistenza ed il 65° per il personale direttivo.

Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, direttivo e di assistenza, del *ruolo speciale* (servizi del tempo di pace) i cittadini aventi obblighi di servizio militare, dal 18° anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

Se essi rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato, potranno conseguire la nomina al corrispondente grado nel personale della C.R.I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 del presente decreto e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

Art. 6. — I riformati, di cui al comma 1° (lettera *b*), del precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C.R.I., non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.

Art. 7. — Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati dal regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi del Regio esercito e negli specchi annessi al regolamento stesso.

Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprano una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purchè tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

L'arruolamento dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari inscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed Istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale essi appartengono.

Art. 8. — Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione dovranno dichiarare di non avere alcun impegno verso l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta e, nel caso in cui avessero appartenuto alla detta Associazione, dovranno indicare per qual motivo cessarono di farne parte.

CAPO II. — PROCEDURA PER LE NOMINE.

Norme generali.

Art. 9. — Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce Rossa Italiana (ufficiali) sono effettuate con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'Associazione.

Quella degli appartenenti al personale di assistenza (sottufficiali e truppa) sono effettuate, con brevetti, dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, per delegazione del presidente generale.

Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non possono, in nessun caso, essere concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva nè per quello degli indisponibili.

Nel ruolo di riserva possono fare passaggio soltanto gli inscritti nei ruoli mobili o negli indisponibili, nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 10. — Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali), da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai Comitati e Sottocomitati della C.R.I., debbono essere dagli aspiranti indirizzate al presidente generale dell'Associazione, cui dovranno pervenire per il tramite dei Comitati centri di mobilitazione, nella cui giurisdizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente, mediante appositi elenchi di proposte in duplice copia.

Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), compilate sullo stampato suddetto, debbono essere invece indirizzate al presidente del Comitato centro di mobilitazione, nella cui giurisdizione territoriale è domiciliato il richiedente.

I Comitati e Sottocomitati della C.R.I. sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i docu-

menti prescritti, al competente Comitato centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati possono rilasciare ricevuta per i documenti presentati.

Art. 11. — Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nel presente decreto, debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una delle Forze armate dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;

d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente art. 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'Associazione, in relazione al disposto del suaccennato articolo;

e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiari la sua professione, arte o mestiere;

f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.), richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonchè il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'art. 7, terzo comma;

h) se il richiedente riveste, all'atto dell'arruolamento, il grado di ufficiale in congedo in una delle Forze armate dello Stato, dovrà presentare copia del decreto di nomina o copia dello stato di servizio; e, qualora abbia appartenuto, come ufficiale, ad una delle Forze suddette, oltre alla copia del decreto di nomina, dovrà anche presentare copia del decreto di perdita del grado.

Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal Comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Tale certificato di penalità dovrà essere richiesto e rilasciato integro.

Se i richiedenti hanno obblighi militari, i presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi, per informazioni, alle competenti Autorità militari.

I Comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica, rivolgendosi alla Regia questura ed ai Reali carabinieri.

Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

I Comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti.

CAPO III. — ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO.

(*Ufficiali*).

Art. 12. — Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate speciali disposizioni per le nomine di ufficiali del Regio esercito, intese a conferire gradi più corrispondenti ai titoli posseduti dagli interessati, esse saranno esaminate volta per volta dalla Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, per stabilire se sia opportuno applicarle al personale direttivo della Croce Rossa, previa autorizzazione del Ministero della guerra, tenuto presente l'art. 114 del presente decreto.

a) *Ufficiali medici.*

Art. 13. — Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della C.R.I. gli aspiranti che posseggono il diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero la laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1923, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

b) *Ufficiali chimici-farmacisti.*

Art. 14. — Possono ottenere la nomina a sottotenenti chimici-farmacisti della C.R.I. gli aspiranti che posseggono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica e il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1923, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

c) *Ufficiali commissari.*

Art. 15. — Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della C.R.I. gli aspiranti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente;

b) siano sottufficiali congedati del Regio esercito, che abbiano ottenuto dalle Commissioni di avanzamento del Corpo, al quale appartennero, una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali ed intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che posseggano uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito.

In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale, in base al disposto dell'art. 94, dinanzi ad apposita Commissione.

d) *Ufficiali contabili.*

Art. 16. — Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della C.R.I. gli aspiranti che si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano conseguito il diploma di abilitazione nella Sezione di ragioneria d'Istituto tecnico superiore;

b) abbiano conseguito il diploma di abilitazione in qualsiasi sezione d'Istituto tecnico superiore, e diano prova di aver disimpegnato, almeno per un anno, funzioni effettive di ragioniere presso un ufficio governativo, provinciale o comunale, o presso una importante azienda privata;

c) che, pur non avendo i titoli di studio sopra descritti, abbiano ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'Istituto tecnico superiore o di liceo scientifico e ricoprano un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o dei principali Istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

e) *Cappellani.*

Art. 17. — Possono ottenere la nomina a cappellani (assimilati a tenenti) i sacerdoti cattolici che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni volute dagli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Le nomine dei cappellani debbono avere il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, cui saranno trasmesse dal presidente generale dell'Associazione le domande degli interessati.

Un cappellano capo della C.R.I. (con assimilazione a capitano) fa parte della Curia dell'Ordinario militare. Il cappellano capo è nominato tra i cappellani che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione insindacabile dell'Ordinario militare e del presidente generale.

Al cappellano capo ed ai cappellani della C.R.I. chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della C.R.I., cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate dello Stato.

L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi a norma dell'art. 5, legge 11 marzo 1926, n. 417.

CAPO IV. — ARRUOLAMENTO NEL PERSONALE DI ASSISTENZA.

(*Sottufficiali e truppa*).

Art. 18. — Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I. i marescialli in congedo delle Forze armate dello Stato delle tre categorie.

Sarà data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette forze e la relativa anzianità.

Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della C.R.I. coloro che abbiano conseguito la licenza di Scuola tecnica (ora Istituto inferiore), o ginnasiale, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio governativo provinciale, comunale o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla Presidenza generale dell'Associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

Art. 19. — Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della C.R.I. i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate dello Stato, in congedo. Essi debbono però obbligarsi a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui al seguente art. 33.

Possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della C.R.I., senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'art. 22,

gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compito il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare.

Art. 20. — Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della C.R.I., senza seguire il corso teorico pratico di cui all'art. 22:

a) gli studenti in medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;

b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

Art. 21. — Possono aspirare alla nomina a caporale della C.R.I., senza seguire il corso teorico-pratico, di cui all'art. 22:

a) gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il primo anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;

b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;

c) gli infermieri di professione, che ricoprano permanentemente la carica di sorvegliante in un ospedale civile importante.

Art. 22. — Coloro che aspirano ad essere ammessi come infermieri e non presentino certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, debbono obbligarsi a seguire, oltre al corso di cui all'art. 33, un corso speciale di istruzione teorico-pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla Presidenza generale.

Art. 23 — Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti dovranno dar prova della necessaria attitudine.

CAPO V. — ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE SPECIALE COLONIALE D'ASSISTENZA.

Art. 24. — Può essere arruolato, per i servizi nelle Colonie, un personale speciale coloniale d'assistenza (in relazione al disposto dell'art. 1, n. 3, dell'ordinamento militare per i Regi Corpi di truppe coloniali, di cui al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608), tra gli indigeni che non abbiano impegni militari nel Corpo delle Regie truppe coloniali e che abbiano i requisiti d'età stabiliti per il personale della C.R.I., di cui all'art. 5.

Per quanto riguarda la gerarchia e le altre condizioni speciali di servizio di tale personale, si osservano di massima, ed in quanto applicabili, le norme del regolamento per l'arruolamento delle truppe indigene, di cui al R. decreto n. 1608 succitato e quelle successive, in vigore nelle Colonie.

Il suddetto personale dovrà essere sempre impiegato alla dipendenza di superiori nazionali come ausiliario, e sottostare alle norme disciplinari in vigore per il personale dell'Associazione al quale è aggregato.

Esso dovrà vestire una speciale divisa.

CAPO VI. — NOMINE - STATO GIURIDICO - DURATA DEGLI ARRUOLAMENTI DOVERI E DIRITTI - RUOLI E TRASFERIMENTI DI RUOLO.

Art. 25. — Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della C.R.I., trasmesse dai Comitati centri di mobilitazione, secondo l'art. 10, al Presidente generale, debbono essere sottoposte all'esame di una Commissione centrale del personale, nominata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.

Quando il parere della Commissione sia risultato favorevole e sia stato approvato dal presidente generale, sarà inoltrata al Ministero della guerra la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'art. 9.

La Commissione centrale del personale sarà composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della C.R.I - uno medico ed uno commissario - un ufficiale superiore del Regio esercito ed un ufficiale superiore della Regia marina).

Un ufficiale inferiore della Croce Rossa funzionerà da segretario, senza voto.

Il presidente e i membri della Commissione debbono, di regola, avere residenza in Roma; rimarranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

La Commissione si aggregherà il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto a voto.

Art. 26. — Il personale di assistenza è nominato, a norma dell'art. 9, dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, per delegazione affidata loro dal presidente generale. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi dovranno sempre attenersi alle disposizioni del presente decreto della cui osservanza è disciplinarmente responsabile l'ufficiale od il funzionario preposto all'ufficio personale e mobilitazione dei Comitati, secondo quanto è stabilito dall'art. 7 dello statuto dell'Associazione.

Art. 27. — Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministero della guerra, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle autorità tutorie.

Gli altri ruoli non hanno limitazioni organiche.

Coloro che abbiano ricevuto il decreto Reale o il brevetto di nomina debbono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la Presidenza generale per gli ufficiali, presso i Comitati centri di mobilitazione per i sottufficiali e truppa.

L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che siano stati ammessi a far parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) decorre dalla data del decreto Reale e del brevetto di nomina. Gli arruolandi, però, assumono l'obbligo di essere a disposizione della C.R.I. fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi quindi non potranno rifiutare di ritirare il Reale decreto o il brevetto e di firmare il relativo modulo di ricevuta, rimanendo, per l'obbligo già assunto, eventualmente soggetti alle disposizioni del presente decreto anche se non abbiano ritirato i documenti suddetti. Quanto sopra ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

Art. 28. — Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono per analogia, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e delle relative norme esecutive.

Art. 29. — In base al disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, gli inscritti nei vari ruoli del personale dell'Associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito.

Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli inscritti suddetti sono effettuati dai Comitati centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Le chiamate sono disposte con precetto spiccato in seguito ad autorizzazione del presidente generale.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

I Comitati centri di mobilitazione dovranno rendere bene edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico ed assicurarsi, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte di essi delle norme essenziali della disciplina militare.

La procedura per la militarizzazione è disciplinata da apposite norme contenute nella parte V del presente decreto.

Art. 30. — Gli inscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali. Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualità.

Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

Art. 31. — Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo nominato, dovrà prestare giuramento in conformità al disposto del capo I, n. 1, del regolamento di disciplina militare e con le formalità stabilite dall'appendice al regolamento stesso.

Il giuramento degli ufficiali sarà fatto alla presenza del presidente del Comitato centro di mobilitazione. Quello dei sottufficiali e della truppa, alla presenza del presidente stesso o di un ufficiale superiore della C.R.I., all'uopo delegato.

Art. 32. — Tutti gli aspiranti ad un grado nel personale direttivo (ufficiali) dovranno obbligarsi ad intervenire, prima dell'ammissione, o successivamente, ai corsi di istruzione che saranno tenuti, presso i Comitati, sul servizio della Croce Rossa e su quanto concerne la disciplina militare.

Essi verranno provvisti, a tal uopo ed a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

Dopo l'ammisione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale suaccennato dovranno prestare un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni, in un ufficio o stabilimento da designarsi dal presidente generale dell'Associazione. Essi sono tenuti a provvedersi dell'uniforme ordinaria di servizio.

Gli inscritti nel personale direttivo (ufficiali), potranno inscriversi all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia e godere dei vantaggi da detta istituzione concessi.

Art. 33. — Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'Associazione dovranno seguire un breve corso d'istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce Rossa, e di istruzione e di disciplina militare. Da quest'ultimo corso possono essere dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che diano prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare suddetta.

Tali corsi avranno la durata ed i programmi che verranno stabiliti dalla Presidenza generale dell'Associazione.

Art. 34 — L'inscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo, con gli obblighi che ne conseguono, non ha durata limitata. L'ufficiale potrà essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale sarà indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli non sarà però libero dal vincolo d'arruolamento, che tre mesi dopo la data della presenta-

zione della istanza al Comitato centro di mobilitazione, cui è inscritto, che ne deve rilasciare ricevuta all'interessato.

La Presidenza generale, qualora esigenze del momento lo richiedano, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni.

In tempo di mobilitazione parziale o totale non potranno accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.

I Comitati centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiederanno, in seguito a disposizione del Comitato centrale, od anche direttamente quando siavi qualche dubbio sulla condotta morale e politica di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 35. — La durata dell'arruolamento nella C.R.I., con gli obblighi che ne conseguono, per il personale di assistenza è di due anni, a datare dal 1° gennaio successivo al giorno in cui sia stato firmato il brevetto di nomina

Coloro però che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderino assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.

Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma sarà rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della Presidenza del Comitato e dell'interessato, il quale dovrà, in ogni caso, sottoscrivere un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.

Il presidente generale, qualora esigenze del servizio lo richiedano, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.

In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

Nessun inscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'art. 48.

I Comitati centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, debbono aver cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, purchè trattisi di inscritti che ritengano meritevoli di rafferma.

Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i Comitati dovranno nuovamente assumere le informazioni di cui al terz'ultimo capoverso dell'art. 11, per tenersi al corrente della privata condotta degli inscritti al dipendente personale.

Così pure, qualora sia necessario, i Comitati dovranno sottoporre a visita medica il personale da raffermare per controllarne le condizioni fisiche in relazione ai servizi dell'Associazione.

Art. 36. — In base al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, gli impiegati civili dello Stato inscritti nei ruoli del personale della Croce Rossa, nonchè i maestri elementari ed i professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, se prestano servizio con consenso della propria Amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto dall'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

In relazione al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge n. 84, sopra citato, ed in base a quanto stabilisce l'art. 14 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, nonchè ad applicare ad esso le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione.

Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette.

Art. 37. — Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui all'art. 5 del presente decreto, a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, verrà assicurato a cura dell'Associazione con forme idonee di previdenza per gli infortuni e malattie contratte in servizio e per causa di servizio; quindi tale servizio non potrà essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio, invece, prestato dal detto personale in caso di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato. Parimenti è considerato utile il servizio stesso agli effetti della determinazione dello stipendio, in conformità a quanto dispongono l'art. 52 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni.

Le ferite e le infermità che, in caso di guerra, siano contratte in servizio dagli inscritti al personale della Croce Rossa, conferiranno il diritto a pensione, a senso della legge 23 giugno 1912, n. 667, e modificazioni successive.

Art. 38. — La liquidazione delle pensioni al personale indicato all'art. 37 per i servizi prestati in tempo di guerra al seguito delle Forze armate dello Stato, viene stabilita in base alle tabelle di cui alla parte IV del presente decreto applicando per gli ufficiali le norme in vigore per gli ufficiali del Regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici - farmacisti - commissari - contabili) e per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Art. 39. — Gli assegni per il personale direttivo e di assistenza, chiamato in servizio, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, risultano dalle tabelle annesse alla parte IV del presente decreto.

Per i servizi resi dal personale mobilitato presso le Regie truppe coloniali, saranno applicate al personale della Croce Rossa le stesse disposizioni stabilite per il personale nazionale appartenente a dette truppe e relative agli assegni ed al trattamento di pensione.

Art. 40. — Il personale direttivo (ufficiali) inscritto nel ruolo normale, è transitato d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e potrà essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunga i limiti di età indicati nella seguente tabella:

Maggior generale (medico o commissario) . .	anni 65
Colonnello (medico o commissario) . . .	» 65
Tenente colonnello (medico o commissario) .	» 65
Maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario)	» 63
Cappellano capo della C. R. I. (assimilato a capitano)	» 65
Capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile)	» 60
Cappellano della C. R. I. (assimilato a tenente).	» 65
Tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile)	» 58
Sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile)	» 58

Art. 41. — Il personale direttivo (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purchè conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneità per ragioni fisiche, dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la Commissione centrale del personale di cui all'art. 25.

Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali, sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente art. 48.

La decisione definitiva, per i passaggi e le cancellazioni su accennate, spetta al presidente generale. Contro il merito di tali provvedimenti non è ammesso ricorso.

Art. 42. — Gli appartenenti al personale dell'Associazione, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dalle chiamate alle armi del Regio esercito o fossero dispensati in seguito dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili, a cura del Comitato centrale per gli ufficiali, e del Comitato centro di mobilitazione per la truppa.

Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari, che, a causa della loro professione od impiego civile, non abbiano potuto o non potranno prestare alcun servizio durante campagne di guerra.

Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso.

Art. 43. — Coloro per i quali siano venute a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili potranno essere reintegrati nel rispettivo ruolo normale, mobile o di riserva, seguendo l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità. La reintegrazione nel ruolo mobile sarà però effettuata nel limite di un quarto delle vacanze verificatesi durante l'anno nel ruolo stesso del grado dell'interessato.

Art. 44. — Gli appartenenti al personale direttivo inscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1, saranno trasferiti d'ufficio, conservando grado ed anzianità, nel ruolo normale mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'appartenenza a detto ruolo.

Gli appartenenti al personale di assistenza che vengono a trovarsi nelle suddette condizioni, sono trasferiti direttamente nel ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.

Art. 45. — Gli inscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 73° anno di età, se ufficiali superiori me-

dici; del 70° anno, se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno, se ufficiali inferiori, conservando, a titolo di onore, il proprio grado e l'uso della uniforme.

Gli inscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali.

Essi cesseranno di appartenere al personale dell'Associazione, allorchè avranno compiuto il 68° anno di età.

Art. 46. — Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al Comitato presso il quale furono arruolati ed a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi.

Art. 47. — I Comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato centrale l'elenco del personale arruolato, inscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.

Allorquando eseguiranno promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare subito partecipazione al Comitato centrale, per le opportune annotazioni.

CAPO VII. — PERDITA DEL GRADO - SOSPENSIONE DAL GRADO - CONSIGLI E COMMISSIONI DI DISCIPLINA.

Art. 48. — Gli appartenenti al personale della C. R. I. perdono il grado per una delle cause seguenti:

1° dimissioni volontarie, secondo il disposto dell'art. 34 del presente decreto;

2° dimissioni (personale direttivo) o proscioglimento dalla ferma (personale d'assistenza) d'autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con il decoro del grado;

d) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio in tempo di pace per servizio di prima nomina;

e) per incapacità alle funzioni del proprio grado, che dovrà risultare da motivati rapporti dei comandanti delle unità, muniti degli espliciti pareri di tutte le superiori autorità gerarchiche, e dal giudizio della Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, in conformità al disposto dell'art. 41;

f) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello presso la Commissione superiore medica di controllo del Comitato centrale, la cui decisione sarà definitiva. Alla riforma del personale si potrà però far luogo soltanto quando l'iscritto sia stato riconosciuto non idoneo neppure ai servizi territoriali (art. 41). Sulla riforma dovrà pronunciarsi sempre una Commissione superiore medica di controllo;

3° perdita della cittadinanza;

4° cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere del Consiglio o della Commissione di disciplina;

5° cancellazione dai ruoli che consegue di diritto:

A) Per gli appartenenti al personale direttivo, per condanna:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal 1° comma dell'art. 19 del Codice penale comune (tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso), ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'art. 215 del detto codice;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (capo I e II, titolo I, libro II, del Codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal Codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

B) Per il personale di assistenza, per condanna:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

c) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune: libro II, titolo I (capo I, esclusi gli articoli 273 e 274 - capo II - capo IV - articoli da 301 a 307 del capo V); titolo II (articoli 314, 315, 316 e 334 del capo I - articoli 349 e 351 del capo II); titolo III (articoli 368 e da 371 a 377 del capo I); titolo V (articoli da 416 a 419); titolo VI (capo I - articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446, 447 del capo II); titolo VII (capo I - articoli da 467 a 471 del capo II - capo III, esclusi gli articoli 480, 481, 484); titolo IX (articoli 519, 520, 521 del capo I - articoli dal 530 al 537 del capo II); titolo XI (articolo 564 del capo II); titolo XIII (articoli 624, 625 e da 628 a 634 del capo I - articoli 640, 645, 646, 648, del capo II) e dagli articoli 860 e 861 del Codice di commercio;

d) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo sarà effettuata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'Associazione.

Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione sarà adottata con provvedimento del presidente generale dell'Associazione.

Art. 49. — Nel caso di condanna, la cancellazione dai ruoli avrà luogo a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata da un giudice militare, si verificherà dopo trascorsi tre mesi dalla affissione della sentenza.

Art. 50. — Al personale direttivo (ufficiali) può essere inflitta la sospensione dal grado, regolata secondo quanto è disposto dai seguenti articoli.

L'anzianità dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

Art. 51. — La sospensione dal grado è di carattere penale, disciplinare e precauzionale.

Fuori dei casi previsti dall'art. 48 e salvo disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dal grado per la durata della pena, salvo il caso di condanne con il beneficio della sospensione condizionale.

Art. 52. — Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e la gravità di essi lo consigli, egli può essere sospeso dal grado a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato senz'altro quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato o ordine di cattura, o siano state adottate misure di sicurezza detentive in via provvisoria.

Art. 53. — Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale, comunque definitivo, emergano fatti o circostanze che possano rendere passibile l'ufficiale di punizione, egli dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 54. — Nel caso di sospensione precauzionale dal grado di cui al primo comma dell'art. 52, il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

Art. 55. — La durata della sospensione dal grado di carattere disciplinare non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

Art. 56. — La sospensione dal grado di cui ai precedenti articoli è inflitta con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, in seguito a designazione fattagli dal Presidente generale dell'Associazione.

Art. 57. — Quando un appartenente al personale della C. R. I. in congedo si sia reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possano costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi, che sia possibile rintracciare e che valgano a determinare i caratteri del caso.

Comunica poi per iscritto all'inquisito gli addebiti che gli vengono mossi, invitandolo a presentare le sue discolpe entro dieci giorni dalla comunicazione fattagli. Il detto termine può essere prorogato o abbreviato insindacabilmente dall'autorità che ha proceduto agli accertamenti.

Qualora l'inquisito rinunci a presentare la sua difesa scritta, ciò dovrà risultare da una sua dichiarazione da allegarsi agli atti, o, in mancanza, da analoga attestazione dell'autorità che gli ha comunicato gli addebiti.

Il deferimento di un ufficiale della C.R.I. in congedo al giudizio del Consiglio di disciplina è rimesso alle decisioni del Presidente generale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento ad una Commissione di disciplina deve essere emanato dai Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione.

Art. 58. — Qualora si verificasse la necessità di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale della Croce Rossa chiamato in servizio, dovranno applicarsi le disposizioni e la procedura stabilite in proposito dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalla legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Le disposizioni e la procedura di cui trattasi, dovranno applicarsi anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sot-

l'ufficiale inquisito sia stato inviato in congedo ed anche se gli addebiti, nei quali egli sia incorso durante il suo servizio militare, vengano a risultare dopo il suo invio in congedo.

Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della guerra trasmetterà gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla Presidenza generale della Croce Rossa Italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado, e provocherà per gli ufficiali il relativo decreto Reale.

Art. 59. — Allorchè si tratta di giudicare personale non chiamato in servizio, le Commissioni e il Consiglio di disciplina saranno costituiti come segue:

a) Per gli ufficiali, funzionerà da Consiglio di disciplina la Commissione centrale del personale, composta a norma dell'art. 25.

In nessun caso potrà un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della Commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si dovrà provvedere dal presidente generale alla sostituzione dei membri incompatibili.

Il Consiglio potrà essere convocato soltanto dal presidente generale dell'Associazione;

b) Per il personale di assistenza, le Commissioni di disciplina saranno formate di volta in volta e convocate presso ogni Comitato centro di mobilitazione dal rispettivo presidente. Esse saranno composte di:

un tenente colonnello o maggiore della Croce Rossa, *presidente;*

un capitano della Croce Rossa; un ufficiale subalterno della Croce Rossa, *membri.*

Il subalterno fungerà da segretario.

La Commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del Comitato centro di mobilitazione, effettivi al Comitato stesso.

Qualora gli ufficiali presenti non bastassero a costituire la Commissione, se ne riferirà al presidente generale dell'Associazione, che disporrà designando, con facoltà insindacabile, ufficiali di un Comitato viciniore, nel numero necessario.

Gli ufficiali chiamati a far parte del Consiglio o della Commissione di disciplina non avranno diritto ad alcun compenso.

Art. 60. — Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, debbano essere sottoposti a Commissione di disciplina più inscritti non in servizio, sarà convocata un'unica commissione, dal presidente del Comitato centro di mobilitazione presso cui è inscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

Art. 61. — Non possono far parte della Commissione centrale del personale, riunita in Consiglio di disciplina, o della Commissione di disciplina:

a) persone che prestino servizio permanente presso il Comitato centrale o il Comitato centro di mobilitazione, cui spetti di convocare la Commissione;

b) persone che siano tra loro parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

c) l'offeso o il danneggiato e le persone che siano parenti od affini, fino al quarto grado inclusivamente, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;

d) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

e) persone che, in qualsiasi modo, abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 62. — L'autorità che ha ordinato la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina, dopo aver sostituito i membri incompatibili o comunque impediti, informa l'inquisito della decisione adottata.

Trasmette poscia al presidente di tale consesso l'ordine di convocazione, nonchè le informazioni assunte per disposizione del prescritta dell'inquisito e copia del suo stato di servizio.

Tutti i documenti che costituiscono l'incartamento disciplinare dovranno essere elencati in apposito indice.

Art. 63. — Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvederà, qualora occorra, affinchè sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazioni di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio o la Commissione in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'inquisito.

Art. 64. — Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commissione, tutti gli atti e documenti ricevuti dall'autorità, che ha emanato l'ordine di convocazione, nonchè le informazioni assunte per disposizione del prescritta dell'inquisito a norma del precedente articolo.

L'inquisito può liberamente esaminare gli atti, alla presenza del segretario, prendere nota dei punti salienti e fare le sue istanze al presidente del Consiglio o della Commissione.

Egli dovrà firmare, per presa conoscenza, ogni singolo documento esaminato, e, qualora vi si rifiuti, il segretario compilerà un apposito verbale, da unirsi agli atti del procedimento.

Art. 65. — E' affidata all'onore ed alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere istanze dell'inquisito per la produzione di nuovi documenti o per l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare.

Il presidente indica le persone che debbono comparire a deporre innanzi al Consiglio o alla Commissione, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

Art. 66. — Le sedute del Consiglio e della Commissione di disciplina sono tenute a porte chiuse presente l'inquisito.

Ove questi non si presenti, senza addurre un legittimo e comprovato impedimento, si delibera nonostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 67. — Adunati il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento, i quali dovranno essere firmati, dopo la lettura, da tutti i membri ed essere timbrati con bollo del Comitato, presso il quale ha luogo il Consiglio o la Commissione.

Verranno poscia introdotte, una dopo l'altra, nell'ordine stabilito dal presidente, le persone chiamate a deporre, le quali faranno separatamente le loro attestazioni. Queste debbono essere riassunte nel verbale della seduta.

L'inquisito ha infine facoltà di esporre a voce, a suo discarico, tutte quelle altre ragioni, che crederà di aggiungere a quelle già addotte nella difesa scritta.

Dopo di ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'inquisito a ritirarsi.

Art. 68. — Terminata la discussione, il Consiglio o la Commissione dovranno immediatamente deliberare.

La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

Art. 69. — Il quesito da porsi in votazione sarà sempre così formulato: « Il . . . .(grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della C. R. I.? ».

I membri del Consiglio o della Commissione di disciplina esprimeranno il loro giudizio consultando esclusivamente la propria convinzione e il sentimento dell'onore e del dovere.

Art. 70. — Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del Consiglio o della Commissione secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio o della Commissione, documento che viene letto e firmato dai componenti.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il Consiglio o la Commissione, dopo di ciò, saranno sciolti di pieno diritto e tutti gli atti saranno trasmessi, dal presidente, alla autorità che avrà ordinato il procedimento. Tutti i membri dovranno tenere il più scrupoloso segreto sui deliberati.

Art. 71. — Il presidente generale dell'Associazione o il presidente del Comitato centro di mobilitazione, esaminati gli atti del Consiglio o della Commissione di disciplina, si assicurerà che nello svolgimento della procedura siano state osservate tutte le disposizioni regolamentari e deciderà poi in modo inappellabile. Egli potrà discostarsi dal parere del Consiglio o della Commissione soltanto a favore dell'inquisito.

Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della C.R.I., riconosciuti non meritevoli di rimanervi, saranno applicati il penultimo e ultimo comma del precedente art. 48.

PARTE II.

Avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana.

CAPO I — Disposizioni generali.

Art. 72. — Nessun inscritto nei ruoli del personale della C.R.I. può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 73. — L'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate.

Il maggior generale è prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'Associazione,

CAPO II. — AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO.

(*Ufficiali*).

Art. 74. — L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianità, a scelta ed a scelta per meriti eccezionali.

L'avanzamento ad anzianità si effettua dal grado di sottotenente a tenente, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti, e in base al disposto degli articoli 75, 77 e 78. E' concesso a tutti quei sottotenenti che siano giudicati in possesso dei requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

L'avanzamento a scelta si effettua per le promozioni ai gradi di capitano e superiori, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi, e in base al disposto dei citati articoli. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui al seguente art. 82, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga di ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente decreto purchè l'ufficiale sia compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene.

Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente generale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta, e li comunica ai Comitati centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili deve tenersi presente il disposto dei precedenti articoli 42 e 44.

Art 75. — Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

a) fino al grado di colonnello per i medici;

b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;

c) fino al grado di colonnello per i commissari;

d) fino al grado di capitano per i contabili.

Tuttavia i capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se siano riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche ed organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. Potrà però essere loro riservato solo un quinto dei posti disponibili.

Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente;

a scelta:

7 anni nel grado di tenente;
7 anni nel grado di capitano;
4 anni nel grado di maggiore;
3 anni nel grado di tenente colonnello.

I giudizi per l'avanzamento vengono dati su appositi specchi di proposta:

a) da un consigliere del Comitato centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di I grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;

b) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di II grado);

c) dalla Commissione centrale del personale di cui all'art. 25 (giudizio di III grado).

Gli specchi di proposta debbono contenere la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento.

Per l'avanzamento ad anzianità: « L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore? ». Il giudizio dovrà esprimersi con un *sì*, o un *no*.

Per l'avanzamento a scelta: « L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore? ». Il giudizio dovrà esprimersi con un *sì*, o con un *no*.

I suddetti giudizi dovranno essere seguiti dalle parole: « *prescelto* », oppure « *non prescelto* ».

Art. 76. — Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che sia già stato prescelto debbono essere sospesi:

a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio di istituto.

In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Qualora permanesse l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale dovrà essere definitivamente dichiarato non promovibile ed inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma;

b) quando siano in corso accertamenti penali o disciplinari che possono dar luogo a provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.

Ove però l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 77. — I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che potranno essere assunte dal Comitato centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, debbono assicurarsi:

a) che abbia bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) che possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) che per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta nella vita civile, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Art. 78. — Costituiscono titoli valutabili per l'avanzamento:

1° avere una maggiore anzianità di appartenenza ai ruoli del personale mobilitabile della C.R.I.;

2° avere prestato lodevole servizio come ufficiale nelle Forze armate dello Stato o nella C.R.I., in tempo di guerra od in tempo di pace, in occasione di calamità pubbliche ed epidemie, od in circostanze eccezionali di ordine pubblico;

3° avere conseguito ricompense al valor militare;

4° avere prestato lodevole servizio nelle Colonie;

5° avere riportato ferite, mutilazioni, in guerra o per la causa nazionale, a norma del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

6° avere frequentato con esito favorevole almeno due corsi di istruzioni presso la C.R.I. o presso il Regio esercito;

7° essere iscritto ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.

8° avere prestato lodevolmente il servizio di prima nomina, di cui all'art. 32 del presente decreto;

9° per l'avanzamento nelle singole categorie di ufficiali sono inoltre necessari i seguenti speciali requisiti;

Per gli ufficiali medici.

Sottotenenti: 4 anni almeno di laurea.

Tenenti: 10 anni almeno di laurea ed il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione all'esercizio di una specialità medico-chirurgica, conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge;

b) impiego di ruolo tecnico sanitario presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentato ospedaliero, corsi di perfezionamento, ecc.).

Capitani, maggiori e tenenti colonnelli: possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) docenza universitaria;

b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso.

d) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Per gli ufficiali chimici-farmacisti.

Sottotenenti: 4 anni almeno di laurea.

Tenenti e capitani: possesso almeno di uno dei titoli seguenti:

a) docenza universitaria;

b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di istituti scientifici universitari;

c) impiego di ruolo tecnico chimico-farmaceutico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

d) titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.).

Per gli ufficiali commissari e contabili.

Gradi superiori al sottotenente: lodevole servizio eventualmente prestato - pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc. - possesso di titoli professionali superiori a quelli richiesti per la nomina a

sottotenente e che abbiano attinenza con le mansioni inerenti alla specialità e grado.

Art. 79. — Gli Uffici personale e mobilitazione dei Comitati provinciali centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 74, e tenuto conto del termine stabilito dal seguente art. 81, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi inscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco.

Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:

1° titoli accademici, di studio o di carriera, posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato;

2° copia dello stato di servizio;

3° copia delle note caratteristiche;

4° ogni altro documento, che possa corroborare i giudizi da formularsi nei riguardi del candidato.

Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma del precedente art. 75, di formulare il giudizio di primo grado.

Art. 80. — In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la quale è composta come appresso:

presidente: il presidente del Comitato centro di mobilitazione;

membri: due ufficiali superiori della Croce Rossa, uno medico ed uno amministrativo.

Il presidente può delegare a presiedere la Commissione del Comitato un consigliere del Comitato stesso, fatta eccezione del consigliere delegato al personale; in tal caso però le deliberazioni della Commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del presidente del Comitato.

Il funzionario addetto all'Ufficio personale e mobilitazione del Comitato funge da segretario, senza voto.

Il candidato, per essere prescelto dalle Commissioni dei Comitati centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

Art. 81. — Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nel precedente art. 79, sono trasmessi infine dai Comitati al presidente generale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'art. 74, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui al citato art. 79.

Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non potrà formularsi e dovrà essere rinnovata in occasione delle successive promozioni.

Le proposte dei Comitati centri di mobilitazione sono dal presidente generale dell'Associazione sottoposte all'esame della Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, la quale può richiedere tutti i documenti o schiarimenti che ritenga necessari e pronuncia sulle singole proposte, il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.

Il candidato è dichiarato « prescelto » per l'avanzamento quando abbia riportato a suo favore la maggioranza dei voti.

Il presidente generale dell'Associazione sanziona, quindi, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette poi in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'art. 79, al Ministero della guerra, per la definitiva approvazione dei giudizi. Qualora i giudizi suaccennati non siano approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro per la guerra.

Le promozioni sono effettuate con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 82. — La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata ed indubbia prova di possedere eccezionalissime qualità organizzative, direttive — tecniche e militari — ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

La proposta può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale uopo detta autorità illustra e documenta, in una apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dare il giudizio, debbono esprimere in merito il loro parere motivato.

Il presidente generale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro per la guerra la proposta.

Art. 83. — Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: « Perchè l'ufficiale non possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore »;

avanzamento a scelta: « Perchè l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ».

Per l'ufficiale « non prescelto » per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: « Non prescelto per l'avanzamento . . . . per l'anno 19. . . . (segue la motivazione) ».

L'ufficiale « non prescelto » per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Art. 84. — I capitani che abbiano raggiunto l'anzianità stabilita dal Ministro per la guerra per i capitani del Regio esercito, della corrispondente categoria, assumono la qualifica di 1° capitano.

Per il conferimento della suddetta qualifica vengono applicate, per analogia, le norme in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

La qualifica di 1° capitano è conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.

Gli studenti, già inscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo che abbiano conseguito i titoli di cui all'art. 13 e seguenti, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

Art. 85. — L'art. 12 del presente decreto è applicabile anche in materia di avanzamento agli ufficiali della C.R.I., tenuto presente il disposto dell'art. 114.

Art. 86. — Il personale inscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'art. 1 del presente decreto non può conseguire promozioni.

Art. 87. — Gli ufficiali inscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1, possono essere promossi, con procedura analoga a quella stabilita per gli inscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti appresso indicati, solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.

Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta debbono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

CAPO III. — AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA.
(*Sottufficiali e truppa*).

Art. 88. — Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti, e ai ruoli normali e speciali di cui all'art. 1, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'inscrizione nei ruoli suddetti.

Gli inscritti al ruolo speciale possono essere promossi solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.

Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque debbono essere militi (inservienti, infermieri, ecc.), venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.

Art. 89. — Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al Comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'art. 47, entro il mese di marzo, i Comitati centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado, e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. Determinano quindi, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nel seguente art. 90.

Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

È applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'art. 76, relativo alla sospensione dei giudizi di avanzamento e delle promozioni.

Art. 90. — L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa è fissata come segue:

a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;

b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;

c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;

d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;

e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;

f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

Art. 91. — Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che dovrà ricoprire; perciò, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica, occorre che egli:

a) abbia tenuto buona condotta in servizio e in congedo;

b) possegga i requisiti morali, di carattere e l'istruzione letteraria necessaria per le funzioni del grado al quale è proposto;

c) possegga il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto, a seconda del grado che dovrà ricoprire;

d) abbia perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti ed istruzioni in rapporto al grado che dovrà rivestire.

Questi requisiti devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, allorchè si tratti dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi devono risultare da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente comitato centro di mobilitazione.

Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli debbono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio ed avere dimostrato, oltre che il possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.

Art. 92. — I marescialli maggiori che, non avendo i titoli voluti dagli articoli 15 e 16 per la nomina ad ufficiali amministrativi, fossero ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, saranno dai comitati centri di mobilitazione proposti, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano l'idoneità fisica e la posizione sociale confacenti al grado di ufficiale;

b) abbiano complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo, o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore.

c) abbiano preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;

d) abbiano riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;

e) abbiano superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita Commissione, prescritto dall'art. 94, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce Rossa, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

Art. 93. — I giudizi d'avanzamento in tempo di pace vengono formulati dalle autorità seguenti. Per il tempo di guerra provvede l'art. 103.

Per i militi e graduati di truppa:

a) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

b) dal consigliere delegato al personale del Comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);

c) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di 3° grado e decisivo).

Se trattasi di candidati in congedo il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla Commissione del personale.

Per i sottufficiali:

a) dal consigliere delegato al personale del Comitato centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

b) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);

c) dal presidente generale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado viene dato dalla Commissione centrale del personale di cui all'art. 25 e quello decisivo dal presidente generale.

Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'art. 92, oltre al parere del presidente generale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro per la guerra, in conformità al disposto dell'art. 81.

La Commissione del personale dei Comitati centri di mobilitazione e la Commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo ».

Il giudizio di non idoneità, se trattasi di sottufficiali, deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'art. 91 il sottufficiale sia giudicato insufficiente.

Art. 94. — I requisiti indicati ai comma *b*), *c*) e *d*), dell'art. 91, saranno accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.

L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente art. 92, sarà effettuato con apposito esame, secondo i programmi che il Ministero della guerra stabilisce per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento in analoghe condizioni.

Spetta al presidente del Comitato centro di mobilitazione di disporre per gli esami ed esperimenti di cui al primo comma e per l'esame indicato alla lettera *e*) dell'art. 92, secondo i programmi suaccennati e le norme che saranno stabilite dal Comitato centrale. Detti esami avranno luogo dinanzi ad apposita Commissione di cinque membri, nominata dal presidente suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che abbiano competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della C.R.I., uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.

Art. 95. — Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresì in esame:

a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche;

b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;

c) le informazioni, che devono essere richieste al comandante dell'unità ospedaliera od ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio ed attitudine pratica ai vari servizi.

Art. 96. — Gli uffici personale e mobilitazione dei Comitati centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottoporranno tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento al consigliere delegato al personale.

I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa saranno segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali saranno formulati invece sugli specchi d'avanzamento.

Art. 97. — Per i candidati che abbiano riportati i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del Comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al Comitato centrale, per i successivi giudizi di cui all'art. 93.

Art. 98. — Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato « non idoneo », resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.

Sono pure esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzioni, per tre volte consecutive non si siano presentati, anche quando la loro assenza sia stata causata da un motivo giustificato.

CAPO IV. — Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 99. — Per « tempo di guerra » devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 100. — In tempo di guerra possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari *nel ruolo* per meriti eccezionali debitamente accertati, di inscritti che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione ed allo svolgimento dei servizi dell'Associazione.

Per questi spostamenti straordinari di sede nei ruoli potrà derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 74, 75 e 90.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.

Art. 101. — Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità od uffici alle proprie dipendenze.

Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.

Dette relazioni accompagneranno i giudizi, da formularsi dalle autorità prescritte dall'art. 103.

Art. 102. — L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'inscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'inscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'art. 111.

Qualora, nell'effettuare detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'inscritto è subito promosso; e se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli articoli 107 e 111, se ufficiale; ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

Art. 103. — I giudizi d'avanzamento in tempo di guerra vengono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti.

Per gli ufficiali addetti ad unità o servizi dell'Associazione:

a) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei Comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio;

b) dal presidente del Comitato centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della Commissione del personale del Comitato stesso (giudizio di 2° grado);

c) dalla Commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio dovrà seguirsi la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace.

Per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:

d) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

e) dalle autorità dell'Associazione di cui alle lettere *b*) e *c*).

Per i sottufficiali addetti ad unità o servizi dell'Associazione:

f) dalle autorità di cui alla lettera *a*) (giudizio di 1° grado);

g) dall'autorità di cui alla lettera *b*) (giudizio di 2° grado);

h) dal Presidente generale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applicano gli ultimi due commi dell'art. 93.

Per i militi e graduati di truppa addetti ad unità e servizi dell'Associazione:

i) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

l) dalle autorità di cui alla lettera *a*) (giudizio di 2° grado);

m) dall'autorità di cui alla lettera *b*) (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:

n) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

o) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera *a*) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera *b*) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);

p) dall'autorità di cui alla lettera *b*) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera *h*) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per il personale non chiamato in servizio dovrà seguirsi la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.

Art. 104. — In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 74 e 88, gli uffici personale e mobilitazione dei Comitati centri di mobilitazione segnaleranno i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di 1° grado a norma dell'art. 103 e trasmetteranno a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'art. 96.

Le autorità che intendessero formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, dovranno preventivamente chiedere al competente Comitato centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che l'eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.

Art. 105. — Gli articoli 100 e seguenti sono applicabili anche al personale direttivo e di assistenza che partecipi nelle colonie ad operazioni militari importanti.

Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra, saranno applicate per analogia le norme degli articoli 143, 144 e 145 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, saranno applicati per analogia gli articoli 140, 141 e 142 della predetta legge.

PARTE III.

Norme relative agli ufficiali fuori quadro ed in soprannumero.

Art. 106. — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unità delle forze armate dello Stato o alle dipendenze della Sanità pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27 del presente decreto. Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unità presso i quali siano stati comandati.

Art. 107. — E' altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risultasse eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto art. 27.

E' inoltre collocato fuori quadro il personale direttivo dei ruoli speciali che abbia acquisito titolo per il passaggio nei ruoli normali.

Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, qualora non esista la vacanza necessaria per la promozione.

Art. 108. — Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro a senso degli articoli precedenti, gli inscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali venga revocata la dispensa loro concessa, anzichè essere trasferiti direttamente nei ruoli normali, mobile o di riserva, saranno transitati nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità.

Art. 109. — Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro sarà inscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo rigorosamente l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta od acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto del precedente articolo.

Art. 110. — L'avanzamento ad anzianità od a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro avrà luogo quando sarà stato promosso al grado superiore un pari grado che lo seguiva o lo seguirebbe nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili potranno, invece, essere promossi soltanto quando sia stato promosso l'ultimo inscritto nel ruolo normale, di pari grado ed anzianità, dichiarato « prescelto ».

Art. 111. — Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, dovranno applicarsi gli articoli 74 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 103 e 104.

Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 102 dovrà calcolarsi su un ruolo unico, il quale contenga gli inscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprano il grado dell'interessato. Questi assumerà l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, venga a precederlo nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assumerà invece l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

Art. 112. — Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), dovrà essere destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti.

L'altra metà sarà destinata agli avanzamenti normali.

Art. 113. — Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun inscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili, i quali dovranno rientrare nei ruoli normali, mobile o di riserva, seguendovi l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità, a termini dell'art. 42.

Art. 114. — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana inscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art. 85, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

Art. 115. — Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento sarà invece devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumeri.

Per ogni soprannumero eliminato, sarà coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

Effettuatasi l'eliminazione di cui trattasi, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, verrà destinata alle promozioni normali a termini dell'art. 75 del presente decreto.

PARTE IV.

Assegni ed indennità al personale militare della Croce Rossa Italiana.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 116. — Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della Croce Rossa Italiana, assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti od uffici dell'Associazione, riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali.

In tempo di guerra, il personale direttivo e di assistenza della C. R. I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado del Regio esercito.

E' in facoltà del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, di corrispondere al personale volontario non avente obblighi militari, un supplemento di assegni da stabilirsi all'atto della mobilitazione.

Tali competenze sono corrisposte in ragione del grado e della carica che ciascuno riveste e nei casi indicati dal presente decreto.

Nei casi di servizi speciali, il Ministero della guerra ha facoltà di assegnare di volta in volta, di concerto col Ministero delle finanze, soprassoldi speciali a seconda del servizio, della sua probabile durata e del luogo ove deve essere prestato.

All'infuori delle competenze fissate dal presente decreto, null'altro compete al personale in servizio, salvo i casi di cui al primo comma del presente articolo.

Chiunque percepisca, corrisponda, o faccia corrispondere, per qualsiasi ragione, indennità, soprassoldi, sussidi, gratificazioni ed in genere qualsiasi competenza nella misura, per il tempo e per i servizi o missioni non contemplati dal presente decreto, è tenuto a risarcire l'amministrazione della somma indebitamente percetta, pagata o fatta pagare.

Nella stessa responsabilità incorre chiunque usufruisca, corrisponda, o faccia corrispondere, come sopra, competenze in natura.

Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi della C. R. I., non possono cedersi nè sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato, verso l'amministrazione militare o della C. R. I dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge, ed i casi previsti dall'art 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, nella misura prevista dalla legge stessa e successive modificazioni.

Agli ufficiali e sottufficiali, impiegati delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, i quali abbiano ceduto il quinto del loro stipendio civile, la ritenuta viene continuata dall'unità o servizio cui sono addetti.

Ai caporali e militi, la ritenuta per sperpero e sciupìo del materiale e per debito verso l'amministrazione può essere praticata in ragione di metà della paga.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali, ai caporali e militi, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corre contro minori non emancipati, e contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni, a meno che tanto gli uni quanto gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori, nel qual caso si applica la prescrizione biennale.

La prescrizione si compie per mancata domanda o per trascurata esazione da parte del creditore.

Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, effettivamente provata, presentata nel termine prescritto, basta ad interrompere la prescrizione.

In tutti i casi non contemplati dal presente decreto, decide, di volta in volta, la Presidenza generale, su proposta dell'ufficio competente.

Le misure degli stipendi, degli assegni e delle indennità varie previste dal presente decreto sono al lordo delle riduzioi sancite dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e s'intendono modificate in relazione alle varianti che eventualmente venissero stabilite in materia per il Regio esercito.

CAPO I. — COMPETENZE DEL PERSONALE DIRETTIVO (UFFICIALI).

Art. 117. — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, quando vengono richiamati dal congedo o in caso di prima nomina, ricevono, per i primi tre mesi di servizio, lo stipendio nella misura annua appresso indicata:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 24.000
Colonnello	» 19.500
Tenente colonnello	» 17.000
Maggiore	» 14.500
Capitano	» 12.800
Tenente	» 11.000
Sottotenente	» 8.700

Dopo il terzo mese di servizio, gli ufficiali ricevono lo stipendio stabilito dalla seguente tabella da determinarsi in base alle norme appresso indicate:

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio annuo lordo al 30-11-1930
5	Maggior generale	0	27.000
		4	29.000
6	Colonnello	0	22.000
		4	23.000
		4	25.000
7	Tenente colonnello	0	19.000
		4	20.000
		4	21.000
8	Maggiore	0	16.700
		4	17.500
		4	18.000
9	Capitano	0	14.400
		4	15.000
		4	15.900
		4	16.700
10	Tenente	0	12.200
		3	12.800
		3	13.500
		4	14.400
11	Sottotenente	0	9.300
		2	10.000
		2	10.500

Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'articolo 153 del presente decreto.

Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

Art. 118 — Gli stipendi sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base alla anzianità di servizio da ufficiale, se risulti più favorevole

L'anzianità di grado è data dal tempo che l'ufficiale ha passato effettivamente in servizio nel grado.

L'anzianità di servizio è computata invece per il tempo di effettivo servizio da ufficiale, diminuito del numero di anni appresso indicati per ciascun grado.

Maggiore generale	anni 28
Colonnello o tenente colonnello	» 21
Maggiore	» 16
Capitano	» 10
Tenente	» 4

Il servizio militare, compreso quello trascorso nel grado di aspirante ufficiale, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale, è computato, agli effetti dell'anzianità di servizio, per la metà, ed in ogni caso, per non oltre quattro anni.

Per gli ufficiali medici e farmacisti è computata, nell'anzianità di servizio, la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuiti di un anno.

Dall'anzianità di grado o di servizio da ufficiale, ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

a) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

b) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

c) sospeso dal grado.

Art. 119. — Agli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti od unità mobilitate alle dipendenze del Comando supremo, anche se detti reparti o unità siano state dislocate in territorio fuori della zona di guerra, il tempo trascorso nei reparti stessi dal 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

Il tempo trascorso lontano dai predetti reparti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso i reparti suddetti.

Non sono considerate come malattie dipendenti dalla guerra quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti mobilitati alle dipendenze del Comando supremo fino alla data del rimpatrio e, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è computato, come servizio prestato nei reparti mobilitati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità, che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi, alla data di armistizio.

Art. 120. — Le date di armistizio sono:

4 novembre 1918 per il fronte dell'Impero austro-ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le Isole dell'Egeo;

11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'Impero germanico (Francia, Belgio).

Art. 121. — Sono esclusi dai benefici concessi dall'art. 119 gli ufficiali i quali durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti abbiano riportato condanne — anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattasi di contravvenzioni oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattasi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Art. 122. — Agli ufficiali, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 119, spetta, agli effetti della determinazione dello stipendio ed indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo stesso:

a) l'abbreviazione di due anni, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano conseguito ricompense al valor militare, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) l'abbreviazione di un anno, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano ottenuto la croce di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla lettera *a*).

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* sia posteriore al 1° aprile 1922.

In applicazione del presente articolo, non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valore, che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alle lettera *a*) del presente articolo, sono:

la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare;

le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia;

l'avanzamento straordinario per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

Art. 123. — Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità di grado o di servizio nella seguente misura:

a) per intero, per i primi due anni del periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie;

b) per un terzo, per gli anni successivi.

Art. 124. — Agli effetti della determinazione degli stipendi, il servizio prestato nelle località, ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente con il servizio coloniale, secondo le norme di cui al precedente art. 123.

Cina - per coloro che hanno fatto parte del corpo di operazione dal giorno dell'imbarco (e non prima del 12 luglio 1900), al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

Egeo - dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

Albania - dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

Murmania - dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

Siberia Asiatica - dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 125. — I benefici di cui ai precedenti articoli 119 e 122, che debbono essere goduti una sola volta, sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina ad ufficiale sia posteriore a tale data.

Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922, o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per ciò fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. Il riporto di detti benefici non potrà farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

Art. 126. — L'attribuzione dello stipendio è fatta con determinazione del Presidente generale dell'Associazione, in seguito a proposta degli Enti che hanno in forza matricolare l'ufficiale. La determinazione presidenziale dello stipendio di ciascun ufficiale è oggetto di variazione matricolare e deve perciò essere registrata sullo stato di servizio.

Art. 127. — Lo stipendio giornaliero per gli ufficiali è calcolato in ragione di 1/360 dello stipendio annuo.

Art. 128. — Il pagamento dello stipendio agli ufficiali è fatto, a cominciare dal 27 di ogni mese, in ragione di 1/12 dello stipendio annuo, qualunque sia il numero dei giorni del mese.

Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni agli ufficiali in campagna ha luogo al termine di ogni quindicina e cioè il 15 e l'ultimo di ogni mese.

Art. 129. — L'ufficiale che, per determinazione della Presidenza generale dell'Associazione, sia incaricato di funzioni del grado immediatamente superiore, conserva lo stipendio del proprio grado.

Art. 130. — Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della presentazione all'unità od ufficio in cui l'ufficiale deve prestare servizio.

Art. 131. — Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza.

Art. 132. — Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento di periodi biennali, triennali o quadriennali, secondo quanto risulta dalla tabella di cui al precedente art. 117.

Detti aumenti decorrono dal 16 del mese, oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio avvenga fra il 1° ed il 15, oppure dopo il 15 del mese.

Art. 133. — Agli ufficiali provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però viene corrisposta in luogo dello stipendio, se più favorevole.

Tale disposizione non si applica agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, i quali percepiscono gli assegni del proprio grado e conservano il diritto alla pensione privilegiata di guerra di cui sono provvisti.

Art. 134. — Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservano, per i primi due mesi, lo stipendio civile e percepiscono, per tale periodo, anche quello inerente al proprio grado militare.

Quando invece detti ufficiali vengono chiamati per servizi di guerra, saranno osservate le speciali disposizioni emanate dallo Stato.

Art. 135. — Lo stipendio è corrisposto, oltre che per il tempo dell'effettivo servizio, anche quando l'ufficiale si trovi:

a) in licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio;

b) in licenza ordinaria;

c) in breve licenza;

d) agli arresti di rigore o di fortezza per motivi disciplinari.

Art. 136. — Lo stipendio è ridotto alla metà agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad avere l'altra metà quando il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

Art. 137. — Lo stipendio è sospeso:

a) agli ufficiali sospesi dal grado;

b) agli ufficiali in licenza speciale per affari privati. La sospensione ha luogo per tutti i giorni della licenza, compreso il viaggio;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificata causa, non raggiungano nel tempo stabilito il loro posto, o se ne assentino. La sospensione ha luogo per tutti i giorni di assenza, compresi, nel primo caso, anche quelli di dilazione consentiti da speciali disposizioni.

Art. 138. — L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla riduzione o sospensione dello stipendio.

Art. 139. — E' considerato in attesa di giudizio, agli effetti delle riduzioni dello stipendio, l'ufficiale consegnato agli arresti o detenuto in attesa di procedimento penale.

Art. 140. — E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificata causa, non raggiunga il suo posto nel termine di tempo fissato dai regolamenti

o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia che egli provenga dai nuovi nominati o dai richiamati dal congedo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie, o raggiungere una nuova destinazione.

Art. 141. — Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, è posto in libertà.

Cessa anche dal giorno in cui l'ufficiale è collocato in posizione di riforma o viene dimesso o comunque cancellato dai ruoli.

In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso. Qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in più fino al termine del mese.

Art. 142. — Lo stipendio non spetta in nessuna misura e per nessun periodo di tempo all'ufficiale che venga collocato in congedo perchè riconosciuto non idoneo al servizio della C.R.I. all'atto in cui viene chiamato o richiamato in servizio.

Art. 143. — L'ufficiale in congedo senza assegni a carico dello Stato, quando è chiamato a comparire fuori della sua residenza come inquisito avanti una Commissione d'inchiesta o un Consiglio di disciplina, o in Tribunale militare, riceve soltanto l'assegno giornaliero pari alla metà dello stipendio netto stabilito dal primo comma dell'art. 117.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti di fortezza.

SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO.

Art 144. — In aggiunta allo stipendio stabilito a norma delle precedenti disposizioni, gli ufficiali della C.R.I. ricevono un supplemento di servizio attivo nella misura fissata per ciascun grado dalle tabelle seguenti:

Per i primi tre mesi di servizio:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 7.200
Colonnello	» 5.600
Ten. colonnello	» 4.200
Maggiore	» 3.000
Capitano	» 2.400
Tenente	» 1.800
Sottotenente	» 1.500

Dopo il terzo mese di servizio:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 9.000
Colonnello	» 7.000
Ten. colonnello	» 5.200
Maggiore	» 3.700
Capitano	» 3.000
Tenente	» 2.200
Sottotenente	» 1.800

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione.

Detto supplemento non è dovuto nei casi in cui l'ufficiale venga a trovarsi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Nei casi in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, cessa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

Il pagamento e la decorrenza del supplemento di servizio attivo, viene regolato con le stesse norme stabilite per lo stipendio.

INDENNITÀ MILITARE.

Art. 145. — Gli ufficiali dell'Associazione non provvisti di alloggio gratuito da parte dell'Amministrazione, ricevono l'indennità militare nella seguente misura annua:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 6.200
Colonnello	» 5.700
Ten. colonnello	» 5.200
Maggiore (o primo capitano)	» 4.700
Capitano	» 3.700
Tenente	» 2.600
Sottotenente	» 2.400

Gli ufficiali provvisti di alloggio gratuito dall'Amministrazione, anche quando per disposizioni regolamentari o per riconosciuta necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in una unità dell'Associazione, ricevono l'indennità militare nella misura annua appresso indicata:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 5.465
Colonnello	» 5.035
Ten. colonnello	» 4.575
Maggiore (o primo capitano)	» 4.140
Capitano	» 3.255
Tenente	» 2.290
Sottotenente	» 2.110

Per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura gratuito non di servizio, la riduzione dell'indennità militare è stabilita nella seguente misura:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale	L. 1.470
Colonnello	» 1.330
Ten. colonnello	» 1.250
Maggiore (o primo capitano)	» 1.120
Capitano	» 890
Tenente	» 620
Sottotenente	» 580

Nei casi in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio.

Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione siano comandati in servizio all'estero, è dovuta l'indennità militare sopra indicata, a seconda dei casi.

L'indennità militare è regolata, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA.

Art. 146. — L'aggiunta di famiglia è dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano, tenente, sottotenente), ammogliati o vedovi con prole minorenne o, anche se celibi, con prole minorenne naturale legalmente riconosciuta.

La misura dell'aggiunta di famiglia è di L. 150 mensili lorde per qualsiasi grado, oltre una quota complementare di L. 30 mensili lorde per ogni figlio minorenne (di età inferiore ai 21 anni), fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre, la quota complementare è dovuta in misura doppia a quella suindicata.

Art. 147. — Il pagamento dell'aggiunta di famiglia è fatto con le stesse norme dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio è ridotto o sospeso, l'aggiunta di famiglia e le quote complementari per i figli vengono sospese.

L'ufficiale provvisto di aggiunta di famiglia e di quote complementari da altra amministrazione, non le riceve dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 148. — L'accertamento dello stato di famiglia, per la concessione della relativa aggiunta e delle quote complementari per i figli, viene eseguito dall'ufficio del personale in base ai registri matricolari, ed occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

Coloro i quali non rilasciano dichiarazioni conformi a verità, ovvero non denunciano le variazioni nello stato di famiglia, portanti diminuzioni alle indennità, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 149. — Per l'aggiunta di famiglia valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per le soppresse indennità temporanee mensili di caro viveri. Tali norme sono riportate nelle circolari 577 e 374 del G. M. U. degli anni 1921 e 1923.

INDENNITÀ FISSA PER I PRIMI CAPITANI.

Art. 150. — Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, è dovuta la speciale indennità annua di L. 400 lorde.

Detta indennità è pagata a rate mensili, insieme con lo stipendio, calcolata tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni.

La decorrenza e la corresponsione dell'indennità di primo capitano sono regolate con le stesse norme vigenti per lo stipendio.

L'indennità fissa dei primi capitani cessa nei casi in cui lo stipendio è ridotto o sospeso.

ALLOGGIO.

Art. 151. — Gli ufficiali della C.R.I. non hanno diritto all'alloggio gratuito, nè a corrispettiva indennità.

Soltanto negli ospedali della C.R.I., l'ufficiale medico con funzioni di direttore e l'ufficiale medico con funzioni di aiutante maggiore, possono alloggiare gratuitamente nei locali dell'ospedale stesso.

Qualora nell'ospedale vi siano locali disponibili, il direttore ha facoltà di farvi alloggiare anche gratuitamente altri ufficiali, preferibilmente medici e farmacisti, fintantochè detti locali non siano necessari per il ricovero degli infermi.

VITTO.

Art. 152. — Agli ufficiali della C.R.I. non è dovuto il vitto, nè in natura, nè in contanti.

Soltanto negli ospedali dell'Associazione, al medico di guardia che presti servizio continuativo per oltre 12 ore, spetta il vitto gratuito nella misura massima stabilita per i ricoverati.

Il vitto non è convertibile in indennità, nè in contanti.

RITENUTE PER IMPOSTE ERARIALI.

Art. 153. — Gli stipendi, le indennità (meno quelle di risarcimento per malattia) e gli assegni di carattere temporaneo o continuativo, che vengono corrisposti in qualsiasi misura agli ufficiali, sono soggetti alle seguenti ritenute per imposte erariali:

ricchezza mobile in ragione dell'8 per cento;
imposta complementare in ragione del 0,50 per cento.

Sono soggetti alle suddette ritenute anche gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali.

Tanto la ritenuta di ricchezza mobile, quanto quella di imposta complementare, si applicano sull'importo lordo delle competenze. Però, se lo stipendio dell'ufficiale fosse eventualmente soggetto a ritenuta per opere di previdenza, le imposte erariali predette si applicano sullo stipendio al netto delle ritenute di previdenza.

CAPO II. — COMPETENZE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA.

(Sottufficiali e truppa).

Norme relative alle competenze dei marescialli.

Art. 154. — Con la dizione « marescialli », usata nei successivi articoli, s'intendono i marescialli dei tre gradi.

Art. 155. — Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'aggiunta di famiglia spettanti ai marescialli dell'Associazione, sono quelli indicati nella seguente tabella:

GRADO	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio lordo al 30-11-30	Supplemento di servizio attivo lor. annuo al 30-11-30	Indennità militare lorda annua dal 30-11-30	Aggiunta di famiglia lordo
Maresciallo magg.	0	7.500	1.700	630	Mensili L. 150 più L. 30 per ogni figlio minorenne.
	4	8.300			
	4	9.200			
	4	10.000			
	4	10.800			
	3	11.600			
Maresciallo capo	0	6.500	1.300		
	4	7.000			
	4	7.600			
	3	8.200			
Maresciallo ordinario	0	5.600	1.100		
	4	6.100			
	4	6.600			
	4	7.200			

Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'art. 163.

Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

Ai marescialli dell'Associazione quando vengono chiamati in servizio, lo stipendio va corrisposto per i primi tre mesi, nell'importo iniziale del proprio grado.

Dopo il terzo mese di servizio, lo stipendio dei marescialli viene determinato in base alle norme appresso indicate.

Art. 156. — Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio, se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da militare.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicati per ciascun grado:

Maresciallo ordinario . . . . anni 6
Maresciallo capo . . . . » 10
Maresciallo maggiore . . . . » 14

Art. 157. — Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 119, 120, 121, 122 del presente decreto.

I benefici contemplati negli articoli 119 e 122 debbono essere goduti una sola volta e sono valutati nella determinazione dello stipendio inerente al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina a maresciallo sia posteriore a tale data.

I marescialli che, al 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per ciò fosse stato necessario valutare in tutto o in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

Art. 158. — Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare è dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però continua in luogo dello stipendio, se più favorevole.

I marescialli mutilati o invalidi di guerra, oltre a ricevere lo stipendio del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

Per i marescialli impiegati civili dello Stato, quando vengono chiamati in servizio, si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali nell'art. 134 del presente decreto.

Art. 159. — La decorrenza degli stipendi dei marescialli è regolata come per gli ufficiali.

Art. 160. — I marescialli, ai quali nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello da essi precedentemente goduto, conservano il maggiore stipendio, fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 161. — La riduzione dello stipendio ai marescialli è regolata con le stesse norme stabilite per gli ufficiali dall'art. 135 all'articolo 143 del presente decreto.

Art. 162. — Per l'attribuzione e la corresponsione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'aggiunta di famiglia, si osservano le norme e le disposizioni stabilite per gli ufficiali nel presente decreto.

Art. 163. — Le competenze di qualsiasi genere, che vengono corrisposte ai marescialli, sono soggette alle ritenute di ricchezza mobile in ragione dell'8 per cento, e di imposta complementare in ragione del 0,50 per cento.

Per l'applicazione di dette ritenute si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali.

Norme relative alle competenze del personale di assistenza.

Art. 164. — La dizione « personale di assistenza », usata nei successivi articoli, si riferisce ai sergenti maggiori, ai sergenti, ai caporali maggiori, ai caporali ed ai militi.

Paga:

Art. 165. — La paga giornaliera del personale di assistenza della Croce Rossa Italiana è stabilita nella misura seguente:

	Lordo al 30-11-30
Sergente maggiore	L. 12,70
Sergente	» 9,25
Caporal maggiore	» 8,50
Caporale	» 8,30
Milite	» 8,10

Agli assegni di cui sopra debbono applicarsi le ritenute erariali analogamente a quanto è disposto per i personali militari. Gli assegni dei sergenti maggiori e sergenti sono soggetti alla tassa di quietanza.

Art. 166. — La paga è corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima decade del mese che viene pagata nell'ultimo giorno del mese stesso.

Qualora il direttore dell'unità lo ritenga opportuno, può far corrispondere la paga nell'ultimo giorno della decade.

Art. 167. — La paga decorre dal giorno in cui il personale di assistenza assume servizio presso l'unità od ufficio al quale è in forza.

Art. 168. — In caso di promozione al grado superiore, la paga del nuovo grado decorre dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione, salvo che non sia diversamente disposto nel brevetto stesso.

Art. 169. — La paga è corrisposta, oltre che per il tempo dell'effettivo servizio, anche nei seguenti casi:

a) durante le brevi licenze, le licenze ordinarie e le licenze di convalescenza per malattie o lesioni contratte per causa di servizio;

b) durante il ricovero in qualsiasi luogo di cura;

c) ai sergenti maggiori ed ai sergenti puniti di sala.

Art. 170. — La paga è ridotta alla metà ai caporali maggiori, caporali e militi puniti di prigione di rigore, nonchè a tutto il personale di assistenza in attesa di giudizio.

Quando il giudizio non sia seguito da condanna, viene corrisposta la differenza di paga trattenuta.

Art. 171. — La paga è sospesa al personale di assistenza che si assenta dall'unità od ufficio senza giustificato motivo o vi ritorni con ritardo. Coloro, però, che giustificano l'assenza od il ritardo, ricevono la paga trattenuta.

Art. 172. — La paga cessa al personale di assistenza dal giorno successivo a quello della data di invio in congedo.

Vitto.

Art. 173. — Oltre la paga, il personale di assistenza riceve un'indennità vitto di L. 5 al giorno.

Art. 174. — L'indennità vitto si corrisponde con le stesse norme della paga. Detta indennità non subisce alcuna riduzione nei casi di attesa di giudizio o di punizione di sala o di prigione.

Art. 175. — Il personale di assistenza provvede al vitto a proprie spese. Quando viene fornito il vitto ordinario in natura, il personale perde il diritto alla relativa indennità.

Art. 176. — Il vitto deve essere di massima consumato presso il luogo nel quale il personale presta servizio, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dall'ente da cui dipende il servizio.

Aumento biennale e quadriennale di paga ai sergenti maggiori e sergenti.

Art. 177. — Ai sergenti maggiori e sergenti si corrisponde un aumento alla paga per ogni biennio di servizio effettivo e continuativo nel grado, prestato dopo il 1° gennaio 1921. E' inoltre dovuto un aumento alla paga per ogni quadriennio di anzianità di grado. La misura giornaliera di detti aumenti è la seguente:

Aumento biennale di servizio:
Sergente e sergente maggiore L. 0,40.

Aumento quadriennale di grado:
Sergente e sergente maggiore L. 0,80.

Detti aumenti fanno parte integrale della paga e vengono corrisposti e regolati con le stesse norme della paga.

L'importo dei due aumenti non dovrà superare in ogni caso L. 1,60 per il sergente e L. 3,20 per il sergente maggiore.

Soprassoldo per impieghi speciali.

Art. 178. — Il soprassoldo giornaliero per impieghi speciali è stabilito nella seguente misura:

Automobilista e cuoco (se sottufficiale) . . . . L. 1,25
(se caporal maggiore, caporale e milite) . » 1 —
Infermiere (se sottufficiale) . . . . » 1,50
(se caporal maggiore, caporale e milite) . . » 1 —
Trombettiere . . . . » 0,05

Art. 179. Il soprassoldo è corrisposto per i giorni di effettiva prestazione dello speciale servizio per il quale è assegnato, e perciò è sospeso in tutti i casi in cui non si attende al servizio medesimo.

Detto soprassoldo viene regolato con le stesse norme della paga.

Soprassoldo speciale nelle ricorrenze.

Art. 180. — E' in facoltà della Presidenza generale di corrispondere al personale di assistenza, esclusi i marescialli, nella ricorrenza di solennità nazionali, della festa del Corpo (5 giugno) o della prima Convenzione di Ginevra (22 agosto) un soprassoldo speciale nella misura stabilita per i militari del Regio esercito.

Art. 181. — Il soprassoldo speciale è dovuto ai presenti in servizio nel giorno della ricorrenza.

Detto soprassoldo non spetta ai puniti di prigione di rigore, di sala di punizione di rigore, o in attesa di giudizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuto un solo soprassoldo.

Aggiunta di famiglia.

Art. 182 — I sergenti maggiori, sergenti, caporali maggiori, caporali e militi ammogliati o vedovi con prole minorenne o, anche se celibi, con prole minorenne naturale legalmente riconosciuta, ricevono una indennità mensile (aggiunta di famiglia) di L. 50, più una quota complementare di L. 10 per ogni figlio minorenne fino a tre, e di L. 20 per ogni figlio minorenne oltre i tre.

Il pagamento di tale indennità viene effettuato con le stesse norme della paga.

Nei casi in cui la paga è ridotta, l'aggiunta di famiglia si corrisponde per intero.

Per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia e delle quote complementari per i figli, si osservano le norme vigenti in materia per i militari del Regio esercito.

Premio di anzianità.

Art. 183. — Al termine di ogni biennio di servizio effettivo e continuativo e per soli quattro bienni, ai sergenti maggiori e sergenti è corrisposto un premio di L. 200. Il primo premio dovrà corrispondersi al compimento del 12° mese di grado di sottufficiale.

Alloggio.

Art. 184. — Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve alloggiare nei locali dell'unità alla quale è in forza e, nel caso che ciò non sia possibile, in locali che saranno provveduti dal Direttore dell'unità o dal Presidente del Comitato da cui dipende l'unità. Chi vi rinuncia, per qualsiasi ragione, non ha diritto ad alcuna indennità speciale per alloggio.

Spese pulizia personale.

Art. 185. — Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve provvedere a proprie spese alla lavatura della biancheria, al barbiere ed alla provvista di sapone e di grasso lucido per scarpe.

L'Amministrazione provvede soltanto alla lavatura della biancheria da letto.

Ritenute per imposte erariali.

Art. 186. — Le competenze di qualsiasi specie che si corrispondono al personale di assistenza, esclusi i sottufficiali, sono esenti da qualsiasi ritenuta per imposte erariali e per tasse di quietanza.

CAPO III. — DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

Viaggi e servizi isolati.

Art. 187. — Le competenze per i viaggi e servizi isolati sono stabilite come appresso:

GRADO	Indennità giornaliera soggiorno al 30-11-1930	Rimborso delle spese per trasporto delle persone			Rimborso pel trasporto bagaglio nel limite massimo di chilogr.
		in ferrovia	sul mare	sui laghi	
		in posti di classe			
Generale	70	1ª	1ª	1ª	600
Colonnello	70	1ª	1ª	1ª	500
Tenente colonnello Maggiore e 1° Capitano	60	1ª	1ª	1ª	400
Capitano	50	1ª	1ª	1ª	300
Tenente	40	1ª	1ª	1ª	300
Sottotenente	40	2ª	1ª	1ª	300
Maresciallo	20	2ª	2ª	1ª	150
Sergente maggiore e Sergente	14	3ª	3ª	2ª	—
Caporal maggiore, Caporale e milite	8	3ª	3ª	3ª	—

N.B. L'indennità di soggiorno non è cumulabile con altra indennità eventuale.

Il personale militare della C. R. I. quando viaggia isolatamente per ragioni di servizio, riceve le competenze stabilite dalla presente tabella.

Art. 188. — Per stabilire le indennità di soggiorno dovute, la giornata si calcola da una mezzanotte all'altra.

Nei servizi, per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, spettano i due terzi dell'indennità di soggiorno quando vi sia stato un percorso maggiore di 20 chilometri fra andata e ritorno.

Per i servizi minori sono applicabili le disposizioni del seguente articolo 189.

Art 189. — Sono servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente, sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, tra andata e ritorno un percorso non maggiore di 20 chilometri:

1. Le distanze sono computate dalla sede dell'unità o caserma a cui sono addette le persone che compiono il servizio.

2. Le indennità per piccole distanze (di presidio) non sono cumulabili fra loro o con altre indennità o rimborso di spese.

3. Per i servizi compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), si provvederà come appresso:

a) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri non spetta alcuna indennità;

b) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso fra 10 e 15 chilometri, spetta una diaria pari ad un quinto della indennità giornaliera di soggiorno;

c) per i servizi che importano fra andata e ritorno un percorso maggiore di 15 chilometri, ma non maggiore di 20, spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennità giornaliera di soggiorno.

Per i servizi maggiori sono applicabili le disposizioni del precedente art. 188.

In nessun caso spetta il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica;

d) nei servizi per i quali occorre recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le distanze (fra andata e ritorno) o il tempo, vanno considerati per una sola volta e non sommati fra loro tante volte quante sono state le gite.

Art. 190. — In nessun caso si possono cumulare due indennità di soggiorno nella stessa giornata.

Nei casi di trasferimento definitivo o temporaneo di sede in comuni diversi e nei casi di richiamo o di congedo, spetta una diaria per ogni giornata di viaggio da stabilirsi secondo le norme del comma 1° dell'art. 188.

Nei servizi isolati fuori residenza e nei trasferimenti, se viene fornito l'alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta a due terzi dal giorno di arrivo alla nuova sede.

In ogni caso per la corresponsione della suddetta indennità, si devono applicare al personale militare della C. R. I. (ufficiali, sottufficiali e truppa), in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali del R. Esercito e successive modificazioni.

Art. 191. — In aggiunta al rimborso delle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, è dovuto, agli ufficiali e marescialli, l'aumento dei 2/10 sulle spese medesime.

Nei viaggi sulle ferrovie però, l'aumento dei 2/10 si calcola sempre in base alla tariffa della concessione *C*.

Nei viaggi sui piroscafi, la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei 2/10.

Art. 192. — Per i viaggi sulle vie ordinarie, che non possono compiersi con i mezzi di trasporto indicati nell'articolo precedente, è dovuto un compenso chilometrico esente da ritenute erariali nella misura di:

L. 1 — per gli ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti;
» 0,75 per i sottotenenti;
» 0,50 per i marescialli;
» 0,25 per i sergenti maggiori e sergenti;
» 0,10 per i caporali e militi.

Il compenso chilometrico è corrisposto in ragione dei chilometri percorsi, tralasciandone la frazione.

Quando due punti di tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o mulattiera, o da accorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo del compenso chilometrico, della via più breve e praticabile.

Non spetta alcun compenso chilometrico quando sono forniti i mezzi di trasporto o ne è rimborsata la spesa.

Art. 193. — Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano:

a) per i viaggi in ferrovia, in base al prontuario delle distanze;

b) per i viaggi sul mare e sui laghi, in base agli itinerari delle Società di Navigazione;

c) per i viaggi per la via ordinaria, nelle grandi distanze, in base alla carta itineraria del Regno; per i tratti fra i comuni, in base all'apposito prontuario delle distanze.

Art. 194. — Per punto di partenza o di arrivo in una città, si intende:

a) la stazione ferroviaria se è in città o disti meno di un chilometro dall'ex cinta daziaria di essa;

b) la sede del municipio, ovvero la località di partenza dei mezzi ordinari di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi nel caso in cui non esista stazione ferroviaria oppure questa disti più di un chilometro dall'ex cinta daziaria della città.

Art. 195. — A tutti gli effetti della concessione e del computo dell'indennità di viaggio, il luogo nel quale il personale militare in congedo è stato chiamato a prestar servizio, viene a costituire la residenza ordinaria.

Nei giorni di permanenza nella sede, non è mai dovuta l'indennità di trasferta.

Art. 196. — Nei viaggi di servizio, che si compiono sulle linee ferroviarie che hanno la prima e terza classe, il rimborso delle spese del trasporto personale ai sottotenenti ed ai marescialli è dato per il biglietto di prima classe.

Art. 197. — Il sottotenente, quando accompagna, per motivi di servizio, ufficiali superiori o generali, ha diritto al trasporto in prima classe sulla ferrovia, ferma restando l'indennità di soggiorno stabilita per il proprio grado.

Art. 198. — Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario più breve per ferrovia e, in mancanza di ferrovia, le percorrenze più brevi seguite da mezzi meccanici di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi.

Le interruzioni od i ritardi di viaggio dipesi da forza maggiore, debbono essere giustificati, a cura dell'interessato, dalle competenti autorità sul certificato di viaggio.

Art. 199. — Per il trasporto del bagaglio, in caso di trasferimento di sede, di richiamo in servizio, o di congedo, agli ufficiali ed ai marescialli si corrisponde:

a) sulle ferrovie e sui piroscafi, il rimborso della spesa effettiva sostenuta nei limiti di peso stabiliti dall'art. 187, previa esibizione degli scontrini ferroviari comprovanti il peso del bagaglio e la spesa incontrata;

b) sulle vie ordinarie, un compenso di L. 0,90 per chilometro e per quintale, o frazione di quintale, sempre nei limiti di peso indicati dall'articolo succitato.

In aggiunta al rimborso delle spese di bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi, spetta l'aumento dei 2/10 stabilito dall'art. 191.

In mancanza degli scontrini ferroviari comprovanti la spesa effettiva sostenuta per il trasporto del bagaglio, non si eseguisce alcun rimborso della spesa. In tal caso, si corrisponde soltanto l'aumento dei due decimi sulla tariffa ferroviaria differenziale *C*.

Per l'applicazione delle disposizioni relative al trasporto del bagaglio si eseguono di massima le norme stabilite per i militari del Regio esercito.

Art. 200. — Qualora la permanenza per missioni in una stessa località duri oltre un mese, l'indennità di soggiorno da corrispondersi per il periodo successivo è ridotta ai due terzi.

Se la durata della missione nella stessa località ecceda i tre mesi, la misura dell'indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà.

Per le missioni di durata superiore ai sei mesi, la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno è subordinata a speciale disposizione della Presidenza generale.

Quando la missione debba, per causa di servizio, essere interrotta per un periodo superiore ai 15 giorni, la continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come una nuova missione.

Art. 201. — Le indennità si pagano al termine della missione, ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese.

Quando se ne faccia richiesta, potranno essere concesse anticipazioni.

Art. 202. — In caso di promozione al grado superiore, l'indennità di soggiorno del nuovo grado decorre dal giorno in cui si corrisponde il maggiore stipendio o paga.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado (e nelle sistemazioni in ruolo) non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno, sia all'estero o per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione (o sistemazione).

Art. 203. — L'ufficiale, che esercita una carica inerente ad un grado superiore a quello che riveste, non ha diritto alla indennità stabilita per la carica che esercita, se non gli sia stata conferita con disposizioni della Presidenza generale. L'indennità stessa deve essere in relazione al grado effettivamente rivestito e deve corrispondersi soltanto quando si eserciti la carica od il servizio al quale detta indennità è attribuita.

Art. 204. — Il personale militare dell'Associazione, quando viene richiamato in servizio dal congedo, ha diritto all'indennità di soggiorno per il viaggio dal luogo del domicilio, dichiarato preventivamente con le debite forme, alla sede dello stabilimento od ufficio nel quale deve prestare servizio e per il ritorno nel luogo di domicilio medesimo al termine del servizio.

Se all'atto del richiamo il personale predetto non si trova nel luogo di domicilio o se, all'atto dell'invio in congedo, intende recarsi in una località diversa da quella di domicilio, le indennità di soggiorno e di rimborso della spesa di viaggio sono computate in base al viaggio effettivamente compiuto o che si deve effettivamente compiere, avvertendo però che la somma da pagare non deve mai superare quella che sarebbe spettata per trasferirsi direttamente dal domicilio alla sede di servizio o viceversa.

Se il personale militare è domiciliato all'estero, le competenze per il viaggio di andata e ritorno sono computate dalla frontiera o dal posto di sbarco o d'imbarco nel Regno.

Art. 205. — Non sono dovute le competenze di viaggio nei casi di:

a) invio in congedo per interessi privati;

b) ammissione, dal congedo, in stabilimenti sanitari o balneari militari;

c) licenza di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle di convalescenza per infermità contratta in servizio;

d) richiamo dalla licenza per scontare una punizione disciplinare;

e) ritorno in licenza dopo essere stati richiamati per motivi di servizio.

Però, se il richiamo è avvenuto per compiere un servizio in luogo diverso dalla residenza ordinaria, si corrisponde l'indennità di viaggio pel ritorno dal luogo del servizio al luogo di licenza.

Art. 206. — Il personale militare della C. R. I., che è trasferito di sede mentre si trova in licenza, ha diritto alle indennità di viaggio dal luogo di licenza alla nuova sede.

Il personale militare che, mentre si trova in licenza, è collocato in congedo per qualsiasi ragione, conserva il diritto alle indennità di viaggio dalla sua sede di servizio al domicilio eletto.

Art. 207. — L'indennità di soggiorno è dovuta per i giorni di viaggio strettamente necessari per raggiungere la località, tenendo conto dei mezzi di trasporto di cui si è usufruito e degli orari ferroviari, nonchè degli eventuali ritardi regolarmente giustificati.

Art. 208. — Nei viaggi che si compiono esclusivamente per mare, è dovuta una sola giornata di indennità di soggiorno, qualunque sia il numero dei giorni di navigazione.

Nei viaggi, che si compiono parte per terra e parte per mare, l'indennità di soggiorno è dovuta per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, fermo restando il divieto del cumulo di due indennità nello stesso giorno.

In ogni caso, come già stabilito dall'art. 190, per il pagamento della indennità di soggiorno si osserveranno le norme del regolamento sulle indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni.

Viaggi e servizi collettivi.

Art. 209. — Le competenze per i viaggi e servizi collettivi sono stabilite come appresso:

GRADO	Indennità giornaliera: Accantonamento lordo al 30-11-30	Indennità giornaliera: Marcia lordo al 30-11-30	Trasporto delle persone in posti di classe: in ferrovia	sul mare	sui laghi
Generale	15 —	50 —	1ª	1ª	1ª
Colonnello	12 —	40 —	1ª	1ª	1ª
Ten.-colonn. - Maggiore e 1° capitano	9 —	34 —	1ª	1ª	1ª
Capitano	7,50	30 —	2ª	1ª	1ª
Tenente e Sottotenente	7,50	25 —	2ª	1ª	1ª
Maresciallo	5 —	16 —	2ª	2ª	2ª
Serg. maggiore e sergente	1 —	4 —	3ª	3ª	3ª
Caporal magg. - caporale e milite	0,15	0,30	3ª	3ª	3ª

Al trasporto del bagaglio per gli ufficiali e marescialli, quando trattasi di movimenti collettivi per manovre od esperimenti di mobilitazione, servizi e simili, provvede l'Associazione con i propri mezzi.

Nei casi di viaggi collettivi per cambio di residenza del personale di una unità o di un reparto di personale, il bagaglio degli ufficiali e marescialli è spedito per cura degli interessati, ai quali è dovuto, nei limiti di peso di cui all'art. 187, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuto l'Associazione effettuando essa la spedizione.

Nel caso in cui il personale o reparto abbia seguito nel viaggio in parte la via di mare, in luogo della via di terra, il rimborso agli ufficiali e marescialli del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato interamente compiuto per via di terra.

Art. 210. — L'indennità di marcia è dovuta nei viaggi di servizio collettivo sulle vie ordinarie, sulle ferrovie o sui laghi, che si compiono per cambio di sede dell'unità.

Detta indennità è inoltre dovuta nelle esercitazioni di campagna o nelle grandi manovre.

Nei viaggi per mare, l'indennità di marcia è dovuta soltanto pel giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, avvertendo che, ove il viaggio si debba compiere esclusivamente per mare, è dovuta una sola giornata d'indennità anche se l'imbarco e lo sbarco abbiano luogo in diversi giorni.

L'indennità di marcia è ridotta del 10 per cento quando viene usufruito dell'alloggio gratuito fornito dai Comuni.

Art. 211. — L'indennità di accantonamento è dovuta al personale direttivo e di assistenza distaccato in località di alta montagna.

Detta indennità può essere anche concessa dalla Presidenza generale dell'Associazione, in vista di speciali condizioni di locali o di igiene.

Per la corresponsione dell'indennità di marcia di cui al precedente articolo e di quella di accantonamento, si seguiranno le modalità stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni.

Art. 212. — Per gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore o di arresti di rigore, si adottano, nei riguardi dell'indennità di marcia o di accantonamento, le stesse disposizioni in vigore per l'esercito.

Analogamente si procede per il personale di assistenza, compresi i marescialli, puniti di arresti, sala, prigione di rigore.

L'indennità di marcia o di accantonamento non è cumulabile con altra indennità.

Indennità di missione all'estero.

Art 213. — Al personale militare destinato in missione isolata all'estero si corrispondono le seguenti indennità giornaliere con l'aumento del relativo aggio sull'oro:

	Lordo al 30-11-30
Maggiore generale e colonnello	L. 45
Tenente colonnello e maggiore	» 40
1° capitano e capitano	» 35
Tenente e sottotenente	» 30
Maresciallo	» 25
Sergente maggiore e sergente	» 20
Caporale e milite	» 12

Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perde rispetto all'oro più del 2 per cento, nonchè nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

da maggiore generale a maggiore	L. 18	giornaliere oro
da capitano a sottotenente	» 13	» »
maresciallo	» 10	» »
gradi inferiori	» 6	» »

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio e, qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui al 1° comma del presente articolo, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base di cui al 1° comma sono diminuite di:

L. 10 oro per gli ufficiali dal 5° all'8° grado;
» 8 » » » » del 9° grado;
» 5 » » » » dal 10° all'11° grado;
» 5 » » » appartenenti al personale di assistenza.

Le indennità predette sono da corrispondersi con la maggiorazione di 3.666 prevista dalla circolare del Ministero delle finanze n. 115700 del 12 settembre 1933.

Art. 214. — Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno.

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto di viaggio aumentato delle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al 1° comma del precedente articolo ridotta ad un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni nel Regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio o di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonchè per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

Art. 215. — Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di Commissioni, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente, per partecipare a Commissioni di carattere internazionale, spetta l'aumento del 30 per cento sulle indennità indicate nei precedenti articoli, per un periodo non superiore ai trenta giorni.

Art. 216. — Quando il personale militare sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito dei Sovrani, di Principi Reali o, comunque, fruisca di trattamento gratuito, le diarie di soggiorno nel territorio estero, previste dalle succitate disposizioni, sono ridotte ad un quarto.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito, le indennità sono ridotte di un quarto.

Art. 217. — L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza in territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come nuova missione.

Art. 218. — In aggiunta alle diarie stabilite dalle presenti disposizioni, è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi per gli ufficiali e per i marescialli.

Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove è la sede della missione.

Art. 219. — Per le missioni all'estero spetta il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe a tutti gli ufficiali, in 2ª classe ai marescialli, ed in 3ª classe ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Agli ufficiali dei gradi 5° e 6°, quando devono viaggiare durante un'intera notte, è consentito l'uso del vagone letto.

L'indennità di missione all'estero non è cumulabile con altra indennità eventuale.

In ogni caso per la corresponsione della detta indennità sono applicabili le disposizioni in vigore per il Regio esercito.

Art. 220. — È data facoltà alla Presidenza generale di ridurre le diarie stabilite dalle presenti disposizioni quando la limitata importanza della missione ed il luogo ove essa si svolge giustificano la riduzione. Così pure è in facoltà della Presidenza generale, previa intesa con il Ministero delle finanze, di apportare alle diarie suddette le varianti adottate per i personali delle Amministrazioni dello Stato.

Rimborso spese vettura.

Art. 221. — Non è dovuto alcun rimborso delle spese di vettura per il percorso dall'interno della città alle rispettive stazioni ferroviarie e viceversa, salvo che le stazioni distino più di un chilometro dalla ex cinta daziaria della città, nel qual caso si osservano le norme in vigore stabilite per il Regio esercito.

Indennità di pubblica sicurezza per servizi speciali.

Art. 222. — L'indennità di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali ed al personale di assistenza nei servizi per calamità pubbliche.

La misura giornaliera di detta indennità è la seguente:

GRADO	1ª categoria lordo al 30-11-930	2ª categoria lordo al 30-11-930	3ª categoria lordo al 30-11-930
Generale	18 —	9 —	8 —
Colonnello	12 —	6 —	5 —
Ten. colonnello - Maggiore e 1° Capitano	10 —	5, 50	4 —
Capitano	9 —	4, 50	3, 50
Tenente e sottotenente	8 —	4 —	3 —
Maresciallo	3 —	1, 50	0, 50
Sergenti maggiori e sergenti	0, 25	0, 25	0, 25
Caporal maggiori, caporali e militi	0, 20	0, 10	0, 10

L'indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria è dovuta nei servizi fuori della sede ordinaria, con pernottamento; quella di 2ª categoria nei servizi fuori della sede ordinaria, senza pernottamenti; quella di 3ª categoria nei servizi nella sede ordinaria.

Gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore, perdono l'indennità di pubblica sicurezza. Gli ufficiali ed i marescialli puniti di arresti di rigore ricevono l'indennità di pubblica sicurezza ridotta alla metà.

L'indennità di pubblica sicurezza non è cumulabile con altra indennità eventuale.

Pensioni dell'Ordine militare di Savoia e soprassoldi per medaglie al valor militare.

Art. 223. — Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia ed i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia:

L. 850 annue per il grado di cavaliere.
» 1000 » » » » » cavaliere ufficiale.
» 1300 » » » » » commendatore.
» 2000 » » » » » grande ufficiale.
» 2500 » » » » » gran croce.

Medaglie al valor militare:

L. 100 annue per la medaglia di bronzo.
» 250 » » » » d'argento.
» 800 » » » » d'oro.

Trattamento economico in caso d'infortunio.

Art. 224. — Il personale direttivo e di assistenza dell'Associazione è assicurato contro gli infortuni in base alle disposizioni di cui al testo unico approvato con il R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni.

La spesa relativa è a carico dell'Associazione e viene addebitata all'ente al quale è in forza il personale.

Art. 225. — Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (assunzioni, congedamenti, promozioni, ecc.) debbono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio personale del Comitato centrale.

In tali comunicazioni si deve sempre indicare il grado, il nome e cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita del militare, nonchè la data cui si riferisce la variazione.

Art. 226. — In caso d'infortunio l'ente da cui dipende il personale infortunato dovrà farne immediata denuncia al Comitato provinciale nel cui territorio si trova l'ente suddetto. Il detto Comitato a sua volta trasmetterà la denuncia sollecitamente all'ufficio dell'Istituto assicuratore del proprio territorio ed informerà contemporaneamente dell'infortunio il Comitato centro di mobilitazione dal quale dipende l'infortunato.

Se il personale infortunato è alle immediate dipendenze di un Comitato provinciale, questo provvederà a dare direttamente denuncia dell'avvenuto infortunio al suddetto ufficio competente ed al Comitato centro di mobilitazione.

In ogni caso il Comitato provinciale dovrà anche immediatamente informare il Comitato centrale dell'infortunio verificatosi.

La denunzia dovrà essere compilata mediante una narrazione chiara e circostanziata del modo in cui è avvenuto l'infortunio, delle cause che lo hanno prodotto e delle sue immediate conseguenze, indicando altresì il grado dell'infortunato e la retribuzione giornaliera a lui corrisposta.

Detta comunicazione deve essere fatta con tutta coscienza ed in conformità al vero e perciò chi la sottoscrive ne assume la piena responsabilità.

Art. 227. — Gli appartenenti al personale militare, che non sono in condizioni di prestare servizio in seguito ad infortunio, ricevono le competenze del proprio grado per un periodo massimo di tre mesi, purchè l'infortunio siasi verificato in servizio e per fatti e circostanze stabilite dalla forma di previdenza.

Gli appartenenti al personale militare infortunati, per il tempo in cui ricevono le competenze del proprio grado, non hanno diritto ad indennità di risarcimento per l'infortunio subito. In questo caso l'indennità è riscossa dalla cassa dell'ente che amministra l'infortunato.

Trascorso il periodo di tre mesi e perdurando l'assenza dal servizio, in conseguenza sempre dell'inforunio, il personale perde il diritto agli assegni del proprio grado e riceve dal giorno successivo alla perdita degli assegni, l'indennità di infortunio di cui all'art. 224.

In simili casi, il personale militare è considerato in servizio senza assegni.

Art. 228. — Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidità permanente assoluta o parziale, in conseguenza di infortunio dipeso da cause di servizio o da fatti e circostanze previste dalla forma di previdenza, hanno diritto alla relativa indennità di risarcimento, e perdono il diritto agli assegni del grado, dal giorno in cui è accertata l'invalidità.

Il personale congedato per invalidità permanente assoluta o parziale dipendente da infortunio riceve inoltre l'indennità di congedamento stabilita dall'art. 238 del presente decreto.

Art. 229. — Il personale militare, rimasto infortunato per cause non dipendenti dal servizio o per fatti e circostanze non previste dalle condizioni della forma di previdenza, non ha diritto ad alcuna indennità di risarcimento. Qualora il personale in seguito all'infortunio non sia più riconosciuto idoneo a prestare servizio, la Presidenza generale ne disporrà il congedo.

Art. 230. — Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, deciderà di volta in volta la Presidenza generale, su proposta dell'Ufficio competente del Comitato centrale.

Art. 231. — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano riportato ferite o lesioni, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di

lavoro, od alle loro famiglie, quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni).

Trattamento economico in caso di malattia.

Art. 232. — Il personale militare, ricoverato in stabilimenti sanitari per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, conserva per tutta la permanenza nello stabilimento le competenze del grado dalle quali tuttavia va detratta l'intera retta dovuta allo stabilimento se trattasi di ufficiali o marescialli; metà retta se trattasi di sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Il personale militare ricoverato in stabilimenti sanitari per infermità riconosciuta non dipendente da causa di servizio, conserva, soltanto per i primi 15 giorni di ricovero, le competenze del grado alle quali però vanno apportate le detrazioni per rette, nella rispettiva misura di cui al precedente comma.

Dal 16° giorno in poi, il trattamento economico da corrispondersi è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.

Ciò per una malattia a decorso ordinario. Se trattasi invece di una infermità a lungo decorso, sempre non dipendente da causa di servizio, l'Associazione può procedere al congedamento e di conseguenza cessa dal corrispondere la retta di spedalità succitata.

Art. 233. — Gli appartenenti al personale militare in servizio, ammalati in casa propria per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ricevono le competenze del grado per un periodo massimo di:

a) tre mesi per gli ufficiali e marescialli;

b) un mese per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Se l'indennità non dipende da causa di servizio, il trattamento economico di cui sopra è ridotto ad un periodo massimo di:

a) quindici giorni per gli ufficiali e marescialli;

b) cinque giorni per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Trascorsi i periodi di tempo sopra indicati e perdurando l'infermità, l'Associazione ha facoltà di conservare il posto, senza assegni, per un periodo ulteriore di un mese, trascorso il quale deve essere disposto il congedo.

Art. 234. — Agli appartenenti al personale militare congedati in base al precedente articolo, per malattia riconosciuta non dipendente da causa di servizio, non è dovuta alcuna indennità di risarcimento per malattia.

Al personale militare congedato in base al precedente articolo, per malattia infettiva a carattere epidemico contagioso, riconosciuta dipendente da causa di servizio (esclusa la malaria) quando da tale malattia sia derivata perdita o menomazione permanente o temporanea della capacità di lavoro, ovvero alle famiglie, quando da tale malattia sia derivata la morte, anche se avvenuta in servizio, si corrisponde:

a) per il caso di morte, una indennità pari a cinque volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui è avvenuto il decesso, con un minimo di lire cinquemila.

L'indennità di cui sopra devesi corrispondere agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni sul lavoro;

b) per il caso di invalidità permanente assoluta, una indennità pari a sei volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della invalidità permanente assoluta, con il minimo di lire seimila;

c) per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennità di cui alla lettera b) ridotta in proporzione al grado di menomazione fisica sofferta dal militare e riconosciuta dalla Commissione di cui all'articolo seguente;

d) per il caso di inabilità temporanea totale, una indennità pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga al netto delle riduzioni di legge e delle ritenute erariali escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della inabilità, con il minimo di lire mille, sempre che l'inabilità sia prognosticata, dalla Commissione di cui all'articolo seguente, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove l'inabilità sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno, decorrente come sopra, l'indennità suddetta verrà ridotta in proporzione;

e) per il caso di inabilità temporanea parziale, una indennità pari alla metà od un quarto, a seconda del grado della inabilità stessa, del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della inabilità, con il minimo di lire cinquecento e rispettivamente duecentocinquanta, sempre che l'inabilità sia prognosticata dalla succitata Commissione, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove la inabilità sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno decorrente come sopra, l'indennità suddetta verrà ridotta in proporzione.

L'indennità che si corrisponde per inabilità temporanea, totale o parziale, non è cumulabile con l'indennità di invalidità permanente, assoluta o parziale.

Tutte le indennità di cui sopra non sono poi cumulabili col trattamento di infortunio di cui al precedente art. 224.

Per i casi di morte per *malaria perniciosa*, (art. 329 del testo unico delle leggi sanitarie), di appartenenti al personale militare in servizio, viene corrisposta, agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni sul lavoro, una indennità pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui è avvenuto il decesso. Anche tale indennità non è cumulabile con il trattamento di infortunio.

Art. 235. — Il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio ed il grado di invalidità o di inabilità, vengono accertati e stabiliti da un'apposita commissione medica del Comitato centrale, di cui farà parte un ufficiale medico del Regio esercito.

In conseguenza, il personale militare che abbia contratto una infermità, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, deve, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al direttore dell'unità o capo di ufficio da cui direttamente dipende, denunciando specificatamente la natura della malattia, le ragioni che la produssero, le circostanze che vi concorsero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio, quando risulti loro che il personale dipendente abbia contratto una infermità nello esporsi, per obbligo di servizio, a straordinarie cause morbifiche, (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e detta infermità sia tale che possa, anche col tempo, divenire causa di inabilità o di invalidità.

Nel caso di morte, si procederà d'ufficio quando il decesso sia avvenuto in attività di servizio; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta dagli aventi causa, con le norme del secondo comma del presente articolo.

Art. 236. — I direttori di unità o capi di ufficio, ricevuta la domanda, oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio, giusta il disposto dell'articolo precedente, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura dell'infermità e la connessione di questa con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti atti a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono l'insorgere delle infermità.

Raccolti tali documenti, faranno sottoporre l'infermo a visita diretta del medico incaricato normalmente, o anche saltuariamente, del servizio sanitario presso l'unità od ufficio. Detto sanitario descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della infermità e le alterazioni riscontrate, enuncierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà, in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto che all'uopo potrà richiedere al direttore di unità o capo di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che l'infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio delle infermità.

Consegnerà quindi tale dichiarazione al direttore di unità o capo di ufficio, il quale esprimerà il suo parere finale motivato sui due punti succitati, attestando la realtà del fatto di servizio, cui viene attribuita la infermità o la morte.

Ciò fatto, il direttore di unità o capo di ufficio trasmetterà sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, all'apposita Commissione medica del Comitato centrale, per la decisione di sua spettanza.

Le conclusioni di detta Commissione medica, nei riguardi della dipendenza dal servizio della infermità, come anche della capacità lavorativa, saranno comunicate all'interessato od agli aventi causa.

Contro le decisioni di detta Commissione è ammesso ricorso, entro il periodo di 90 giorni dalla partecipazione agli interessati, al presidente generale dell'Associazione, il quale disporrà, se del caso, di sottoporre l'intero fascicolo istruttorio al giudizio di una Commissione medica superiore.

Il giudizio della Commissione medica superiore è definitivo e inappellabile.

Art. 237. — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano contratto infermità da cui sia derivata menomazione fisica, od alle loro famiglie, quando da tale infermità sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge

23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni), analogamente a quanto è disposto dall'art. 231 per le ferite o lesioni.

Indennità di congedamento.

Art. 238. — Al personale militare dell'Associazione, quando viene collocato in congedo durante il tempo di pace per ultimato servizio e negli altri casi previsti dal presente decreto, viene corrisposta dalla Presidenza generale un'indennità di congedamento nella seguente misura:

a) agli ufficiali ed ai marescialli, mezzo mese di stipendio per ogni anno di servizio continuativo;

b) ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi, due giornate di paga per ogni anno di servizio continuativo.

La frazione di un anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata per un anno intero.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparate a stipendio e paga e dovranno computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, di cui è provvisto il personale.

La concessione dell'indennità di cui sopra non è applicabile al personale congedato per gravi mancanze disciplinari, nè l'indennità stessa è cumulabile con altri trattamenti, salvo quelli di infortunio e di malattia.

In tempo di guerra, al personale militare congedato si applicano le disposizioni speciali, che saranno emanate per i militari del Regio esercito.

Assicurazioni sociali.

Art. 239. — I sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi dell'Associazione sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Il contributo a carico degli assicurati viene trattenuto sulle loro competenze e deve risultare sul foglio paga. Il contributo a carico dell'ente viene conteggiato sul registro di cassa.

Per quanto riguarda l'importo dei contributi e le modalità dell'assicurazione, si osservano le norme e le disposizioni di legge, che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi.

Il direttore dell'ente che amministra il personale è obbligato ad assicurare i propri dipendenti ed è responsabile verso l'Associazione di qualsiasi inadempienza od irregolarità che si riscontrasse per tali assicurazioni.

PARTE V.

Norme per la militarizzazione del personale.

Art. 240. — Presso ogni Distretto militare deve essere istituito e tenuto al corrente un ruolo matricolare mod. n. 105 opportunamente adattato degli inscritti al personale della C.R.I. Tale ruolo sarà indicato come segue: ruolo 105-A (C.R.I.).

In questo ruolo, distinti per gradi, debbono essere inscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), della C.R.I. che, per fatto di leva, appartennero, appartengono, o avrebbero appartenuto al Distretto militare.

I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. debbono segnalare ai competenti distretti tutti gli inscritti al personale suaccennato, sia del ruolo normale (mobile, di riserva, indisponibili), che del ruolo speciale (art. 1 del presente decreto), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione del ruolo 105-A (C.R.I.).

Nel ruolo 105-A (C.R.I.) gli interessati prenderanno una numerazione progressiva seguita dalla sigla C.R.I. e dal numero di matricola che il personale ha nell'Associazione.

I Distretti dovranno poscia comunicare al competente Comitato centro di mobilitazione della C.R.I. il numero assegnato a ciascun inscritto nel ruolo 105-A (C.R.I.).

Il numero matricolare complessivo di ciascun inscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione, formato come segue. Sotto il numero di matricola che l'inscritto ha nei ruoli dell'Associazione, seguito dal numero distintivo del Comitato, saranno segnati il numero distintivo del distretto competente ed il numero acquisito dall'inscritto nel ruolo 105-A (C.R.I.) del distretto medesimo.

Tale procedura non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale, di cui ai precedenti articoli 17 e 29.

Art. 241. — I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. dovranno comunicare poi ai Distretti militari, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

a) alla chiamata in servizio di ciascun inscritto;

b) a promozioni;

c) a modificazioni dello stato giuridico;

d) a dichiarazioni di diserzione, denunzia in tribunale per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e comunicazioni di pene;

e) ai ricollocamenti in congedo;

f) a cancellazioni dai ruoli della C.R.I.

I Comitati centri di mobilitazione provvederanno altresì, ai sensi dei paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alla competente autorità militare l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative.

Art. 242. — Nel ruolo 105-A (C.R.I.) i Distretti segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

« Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. col grado di . . . . (ovvero in qualità di milite), il . . . . . . ».

Per i ricollocamenti in congedo:

« Inviato in congedo, il . . . . ».

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito. Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stato di servizio del R. esercito, le seguenti variazioni:

« Chiamato in servizio nel personale della Croce Rossa Italiana (N. . . . . . . del Ruolo 105-A (C.R.I), il . . . . . ».

« Inviato in congedo dalla C.R.I il . . . . ».

Art. 243. — Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione al Presidente generale dell'Associazione mediante elenchi, dai quali dovranno risultare anche i numeri del ruolo 105-A (C.R.I.) dei distretti.

Art. 244. — Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nel ruolo 105-A (C.R.I) dei Distretti, dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.

Art. 245. — Le chiamate in servizio del personale della C.R.I. debbono essere effettuate mediante precetti rilasciati dai Comitati centri di mobilitazione o dagli altri Comitati o Sottocomitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del Comitato centrale o del Comitato centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceverà l'ordine direttamente dal Comitato centrale.

In nessun caso potrà precettarsi personale senza l'autorizzazione di cui sopra.

È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche per i quali casi, in conformità delle norme impartite dalla Presidenza generale dell'Associazione, i Comitati e Sottocomitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente.

In dette circostanze il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto; esso assume quindi senz'altro la qualità di militare ed i Comitati e Sottocomitati debbono tenere tempestivamente preparati i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.

Il personale congedato non ha diritto ad alcun compenso speciale, all'infuori di quanto è stabilito dalla parte IV del presente decreto.

Art. 246. — Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i Comitati o Sottocomitati debbono subito informare telegraficamente il Comitato centrale (Ufficio personale) ed il Comitato centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando ad essi l'elenco nominativo del personale precettato.

I Comitati centri di mobilitazione provvederanno a completare l'elenco di cui sopra con i dati matricolari relativi e ne trasmetteranno al più presto una nuova copia completata al Comitato centrale - Ufficio personale.

Art. 247. — Le variazioni matricolari relative ai singoli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, destinati a prestar servizio presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, la Sanità pubblica, ecc. dovranno essere comunicate di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono, ai competenti Comitati centri di mobilitazione.

I Comitati centri di mobilitazione provvederanno, a loro volta, alle ulteriori eventuali comunicazioni.

Art. 248. — L'Associazione Italiana della Croce Rossa deve, per il proprio personale, impiantare e tenere al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle in vigore per il Regio esercito, da emanarsi dalla Presidenza generale.

I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun inscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, abbia prestato, per tutti gli effetti di legge.

Art. 249. — Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al presente decreto, veste una divisa di tipo militare e porta sulla manica destra della giubba e del pastrano il distintivo del corpo, costituito da una croce rossa in campo bianco, conforme al modello stabilito dal « Regolamento sull'uniforme del personale dell'Associa-

zione ». L'uso di tale distintivo è obbligatorio, senza eccezione alcuna.

Il personale chiamato in servizio in base al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, deve portare sul bavero della giubba, della mantellina e del pastrano le stellette a cinque punte di cui al R. decreto 14 luglio 1907, n. 556, come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 523 del Codice penale militare e 362 del Codice penale militare marittimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 250. — Per gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, inscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli normali e speciali del personale direttivo dell'Associazione, sarà confermata con decreto Reale la loro inscrizione nei ruoli medesimi, col grado da essi rivestito alla data suddetta e con la relativa anzianità, previo accertamento della regolare posizione di stato di ciascun interessato da parte del Ministero della guerra.

Art. 251. — Agli effetti della liquidazione delle pensioni al personale militarizzato della Croce Rossa Italiana, per i servizi prestati durante la guerra 1915-18, si considerano percepiti gli stipendi stabiliti per i militari del Regio esercito, a seconda del grado di equiparazione, durante il medesimo periodo di tempo, tenendo presente che agli effetti degli aumenti quinquennali dovrà aversi riguardo all'anzianità di servizio effettivo nel grado.

Art. 252. — Tutte le disposizioni vigenti, contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 485.
Riconoscimento, agli effetti civili, della Fondazione di culto « Domenico Caligiore fu Paolo », in Palazzolo Acreide (Siracusa).

N. 485. R. decreto 16 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Fondazione di culto « Domenico Caligiore fu Paolo », eretta nella parrocchia di San Michele in Palazzolo Acreide (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 486.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa santuario della Beata Vergine del Lazzaretto, in Ornago (Milano).

N. 486. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa santuario della Beata Vergine del Lazzaretto in Ornago (Milano), costituita in Rettoria indipendente con decreto dell'Arcivescovo di Milano 1° ottobre 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 487.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Francesco, in Bitetto (Bari).

N. 487. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Francesco, in Bitetto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 488.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giacomo Apostolo, in Paviola di S. Giorgio in Bosco (Padova).

N. 488. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giacomo Apostolo, in Paviola di S. Giorgio in Bosco (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1936-XIV.
Modificazioni al decreto Ministeriale 29 ottobre 1927 concernente la gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico delle merci nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale a Savona;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927, che conferisce al predetto Ufficio del lavoro portuale l'incarico di gestire gli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'art. 7 del decreto interministeriale 29 ottobre 1927, che conferisce all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di gestire gli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto, già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona, è sostituito dal seguente:

« Gli avanzi effettivi od economici annualmente risultanti dal rendiconto, detratta una percentuale non superiore al 20 per cento per la costituzione di un fondo di riserva per le eventuali necessità straordinarie dell'Azienda, andranno a formare un fondo vincolato da servire per nuove opere di arredamento del porto di Savona.

« Di questo fondo non si potrà in alcun modo disporre senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) ».

Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

(862)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1936-XIV.
Ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto interministeriale 30 dicembre 1931, concernente la costituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali di cui all'art. 26 dell'abrogato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione di detta Commissione i cui poteri sono venuti a scadere per compiuto quadriennio;

Vedute le designazioni all'uopo fatte, ai sensi di legge, dalle competenti Associazioni sindacali e da S. E. il Ministro per la grazia e giustizia;

Veduto l'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827;

Veduto l'art. 27 della legge 10 gennaio 1929, n. 65, modificata col R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090;

Decreta:

Art. 1. — La Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 26 dell'abrogato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è ricostituita come segue:

1) Macedonio dott. Vincenzo, consigliere di Cassazione, presidente effettivo; Miraulo dott. Gaetano, consigliere di Cassazione, presidente supplente.

2) Persone esperte in materia giuridica:
Lener dott. Angelo, consigliere di Cassazione, membro effettivo;
Navarrini avv. prof. Umberto, membro effettivo;
Tomassi dott. Michele, consigliere di Cassazione, membro supplente;
Grisostomi Marini avv. prof. Gaetano, membro supplente.

3) Sanitari con speciale competenza scientifica e professionale:
Diez dott. prof. Salvatore, membro effettivo;
Ranelletti dott. prof. Aristide, membro effettivo;
Di Nola dott. prof. Angelo, membro supplente;
Marulli dott. Alberto, membro supplente.

4) Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare per la tubercolosi:
Cherubini dott. prof. Lorenzo, membro effettivo;
Mendes dott. prof. Guido, membro effettivo;
Signorelli dott prof. Angelo, membro supplente;
Marulli dott. Alberto, membro supplente.
5) Rappresentanti dei datori di lavoro industriale:
Codogni avv. Ugo, membro effettivo;
Nervi avv. Giuseppe, membro supplente.
6) Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo:
Montemurri avv. Giuseppe, membro effettivo;
Dott. Renzo Fanti, membro supplente.
7) Rappresentanti dei lavoratori dell'industria:
Passaretti prof. Raffaele, membro effettivo;
Dott. Gian Filippo di Paola, membro supplente.
8) Rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura:
Pellacci avv. Eugenio, membro effettivo;
Luccarelli Alberto, membro supplente.
9) Rappresentanti delle imprese di navigazione marittima:
Avv. Mario Zamboni, membro effettivo;
Avv. Alberto Mazzetti, membro supplente.
10) Rappresentanti delle imprese di navigazione aerea:
On. Umberto Klinger, membro effettivo;
Comandante Vittorio Maltese, membro supplente.
11) Rappresentanti della gente del mare:
On. comm. Davide Lembo, membro effettivo;
Cap. Aldo Poletto, membro supplente.
12) Rappresentanti della gente dell'aria:
Molfese dott. Manlio, membro effettivo;
Cap. Spinelli dott. Arnaldo, membro supplente.

Art. 2. — L'ufficio di segreteria è tenuto dal dott. Carletto Carloni, funzionario del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(861)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1936-XIV.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con il quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari), ed il sig. rag. Mario Artizzu veniva nominato commissario governativo della Cassa stessa;
Considerato che il rag. Artizzu non ha accettato l'incarico predetto;
Veduta la lettera 17 febbraio 1936-XIV, n. 29630 di S. E. il Prefetto di Cagliari;

Decreta:

In sostituzione del rag. Mario Artizzu il sig. Carlo Ballocco fu Antonio è nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Giba (Cagliari), con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(860)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Società cooperativa agricola « S. Giuseppe » in Mongiuffi Melia (Messina).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e col R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;
Considerato che le presenti condizioni della Società cooperativa agricola « S. Giuseppe » in Mongiuffi Melia (Messina), rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 5 febbraio 1936, n. 3020, di S. E. il Prefetto di Messina;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « S. Giuseppe » di Mongiuffi Melia (Messina), è sciolto e il sig. Leonardo Cuzari è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(844)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Mercato Saraceno (Forlì).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Mercato Saraceno rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 10 gennaio 1936, n. 34419, di S. E. il Prefetto di Forlì;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Mercato Saraceno (Forlì), è sciolto e il sig. rag. Cacciaguerra Ottorino, è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e dal R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(845)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1936-XIV.
Ripartizione di alcuni Comuni della provincia di Savona in Sezioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi medesime, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, col quale si modificano gli articoli 12, 21 e 51 del testo unico predetto;
Sulla proposta della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici;
Ritenuta la opportunità di dividere i comuni di Albenga, Pietra Ligure, Toirano e Borgio della provincia di Savona, ciascuno in due Sezioni censuarie aventi mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Agli effetti del nuovo catasto, ciascuno dei sottonotati Comuni è ripartito nelle Sezioni censuarie a fianco di ognuno di essi indicate:

Comune di Albenga:
1ª Sezione Albenga (originaria circoscrizione amministrativa).
2ª Sezione Campochiesa (ex comune di Campochiesa).

Comune di Pietra Ligure:
1ª Sezione Pietra Ligure (originaria circoscrizione amministrativa).
2ª Sezione Ranzi Pietra (ex comune di Ranzi Pietra).

Comune di Toirano:
1ª Sezione Toirano (originaria circoscrizione amministrativa).
2ª Sezione Boissano (ex comune di Boissano).

Comune di Borgio:
1ª Sezione Borgio (originaria circoscrizione amministrativa).
2ª Sezione Verezzi (ex comune di Verezzi).

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(872)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7603	22-10-1932	1275	Pola	Paolich Gregorio di Giovanni.	5-4-1910 - Barbana	Paoli	Ghergorovich Eufemia, di Carlo, moglie; Maria, figlia.
7604	26-10-1932	1619	Id.	Mircovich Giovanni di Paolo	7-12-1874 - Barbana	Merconi	Battel Maria di Giuseppe, moglie; Giovanni; Antonio, Eufemia, Maria e Federico, figli.
7605	Id.	1604	Id.	Martincich Giorgio fu Antonio	15-4-1869 - Castelnuovo d'Arsa	Martini	Sumberaz Domenica fu Giammaria, moglie; Eufemia, Giorgio e Lucia, figli.
7606	Id.	1621	Id.	Mircovich Giuseppe fu Giuseppe	16-3-1873 - Castelnuovo di Barbana.	Merconi	Valle Fosca fu Gasparo, moglie; Michele, Maria, Lucia, Caterina ed Eufemia, figli.
7607	Id.	1609	Id.	Martincich Giovanni fu Antonio	23-8-1874 - Castelnuovo d'Arsa	Martini	Valle Fosca di Giovanni, moglie; Maria, Lucia, Agnese, Eufemia, Giovanni, Pietro e Pasqua, figli.
7608	Id.	1618	Id.	Mircovich Giorgio fu Giorgio .	23-1-1885 - Castelnuovo di Barbana	Merconi	Udossich Maria di Umberto, moglie; Veronica, Rosa, Albina, Angelica e Pace, figli.
7609	Id.	1620	Id.	Mircovich Giovanni fu Giovanni	2-2-1899 - Castelnuovo di Barbana	Merconi	Battel Anna di Giuseppe, moglie; Maria, Giuseppe e DioDato, figli; Martino, fratello.
7610	Id.	1632	Id.	Mircovich Paolo fu Sebastiano	3-10-1902 - Barbana	Merconi	Gliubich Caterina di Matteo, moglie; Maria, Fosca, Mario, Eufemia, Anna e Lucia, figli.
7611	Id.	1635	Id.	Mircovich Pasquale fu Giuseppe	13-3-1882 - Castelnuovo di Barbana	Merconi	Valle Fosca fu Martino, moglie; Antonio, Eufemia, Maria e Lucia, figli.
7612	Id.	1616	Id.	Mircovich Bortolo fu Matteo .	23-8-1864 - Barbana	Merconi	Roinich Oliva fu Matteo, moglie; Maddalena, Maria, Natale, Giuseppe ed Antonio, figli.
7613	Id.	1622	Id.	Mircovich Giuseppe fu Matteo	3-9-1884 - Barbana	Merconi	Ferlina Maria fu Giovanni, moglie; Giuseppe, Eufemia, Maria, Giovanni, Rosa e Michele, figli.
7614	Id.	1623	Id.	Mircovich Giuseppe di Paolo .	8-8-1885 - Barbana	Merconi	Zenzerovich Maddalena di Gregorio, moglie; Sebastiano, Michele, Angelo, Biagio, Giovanni e Mario, figli.
7615	Id.	1612	Id.	Martincich Matteo fu Andrea .	29-9-1878 - Castelnuovo d'Arsa	Martini	Lacovich Maria di Martino, moglie; Giovanni, Lucia, Giuseppina, Giovanni, Maria, Anna, Eufemia, Albina ed Amalia, figli.
7616	Id.	1615	Id.	Mircovich Antonio fu Michele	13-12-1872 - Barbana	Merconi	Cosglian Maria di Giorgio, moglie; Antonio, Anna, Maria, Gregorio, Lucia, Giovanni, Marco e Michele, figli.
7617	Id.	1279	Id.	Paus Antonio di Pasquale . .	3-6-1904 - Barbana	Paussi	Bassich Marianna di Antonio, moglie; Mattea e Maria, figlie.
7618	Id.	1280	Id.	Paus Antonio fu Matteo . . .	14-2-1882 - Barbana	Paussi	Luxich Anna fu Matteo, moglie; Giovanni, Maria e Rosa, figli.
7619	Id.	1289	Id.	Paus Michele di Giorgio . . .	19-11-1890 - Barbana	Paussi	Pattai Maria di Matteo, moglie; Maria, Eufemia, Anna, Fosca, Giorgio, Angela e Caterina, figli.
7620	Id.	1272	Id.	Paolich Giovanni fu Giovanni.	13-5-1887 - Barbana	Paoli	Stoccovich Maria fu Gregorio, moglie.
7621	Id.	1277	Id.	Paolich Pasquale fu Paolo . .	10-4-1876 - Barbana	Paoli	Contossich Oliva fu Giorgio, moglie; Paolo, figlio.
7622	Id.	1278	Id.	Paulich Michele fu Michele . .	11-10-1910 - Barbana	Paoli	Dragoset Maria fu Antonio, moglie.
7623	Id.	1273	Id.	Paolich Giuseppe fu Alessandro	7-10-1888 - Barbana	Paoli	Fumetta Anna di Nicolò moglie; Giuseppe, Caterina, Giovanni ed Alessandro, figli.
7624	27-10-1932	1611	Id.	Martincich Giovanni fu Giorgio	27-12-1884 - Castelnuovo di Barbana	Martini	Tecovich Fosca fu Gregorio, moglie; Giovanni, Antonio, Maria e Gregorio, figli.
7625	Id.	1600	Id.	Martincich Antonio fu Giorgio	29-5-1887 - Castelnuovo di Barbana	Martini	Perzan Fosca di Giuseppe, moglie; Giovanni, Antonio, Enrico, Fosca ed Emilio, figli.
7626	Id.	1625	Id.	Mircovich Matteo di Pasquale	15-2-1902 - Barbana	Merconi	Pattai Eufemia di Matteo, moglie; Rodolfo, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7627	27-10-1932	6310	Pola	Mircovich Michele fu Matteo .	8-12-1875 - Barbana	Merconi	Zulian Antonia fu Giuseppe, moglie; Giovanni, figlio.
7628	Id.	1634	Id.	Mircovich Pasquale fu Gasparo	12-4-1878 - Castelnuovo di Barbana	Merconi	Perzan Maria fu Antonio, moglie; Eufemia, figlia.
7629	Id.	1633	Id.	Mircovich Pasquale fu Matteo	26-3-1873 - Barbana	Merconi	Percich Fosca fu Antonio, moglie; Giovanni, Emilio e Pasquale, figli.
7630	Id.	1614	Id.	Mircovich Antonio fu Marco .	13-12-1875 - Barbana	Merconi	Perzan Maria fu Maria, moglie; Aurelia, Caterina e Speranza, figli.
7631	Id.	1627	Id.	Mircovich Matteo fu Michele	5-6-1881 - Barbana	Merconi	Barak Lucia di Matteo, moglie; Fosca, Anna, Giovanni, Slavizza, Emilio, Amalia, Gioacchino, Carlo e Nicolò, figli.
7632	Id.	1629	Id.	Mircovich Michele fu Michele	15-12-1879 - Barbana	Merconi	Ivanossich Fosca di Paolo, moglie; Marco, Giuseppe, Angela e Luca, figli.
7633	Id.	1628	Id.	Mircovich Michele fu Giuseppe	19-9-1902 - Barbana	Merconi	Eufemia, sorella.
7634	Id.	1631	Id.	Mircovich Paolo fu Michele	12-8-1851 - Barbana	Merconi	Buich Eufemia fu Giovanni, moglie.
7635	Id.	1617	Id.	Mircovich Giacomo fu Gasparo	23-7-1879 - Barbana	Merconi	Viscovich Lucia di Domenico, moglie; Anna, Pietro, Maria e Lorenzo, figli.
7636	Id.	1285	Id.	Paus Marco di Giovanni . . .	20-4-1908 - Barbana	Paussi	Maurich Eufemia di Giovanni, moglie
7637	Id.	1238	Id.	Paulic (Pavlic) Giuseppe di Giuseppe	15-2-1902 - Villa Decani	Paoli	Basezzi Rosalia fu Antonio, moglie; Bernardo, Giuseppe-Valerio, Ernesto e Maria, figli.
7638	29-10-1932	1603	Id.	Martincich Antonio fu Giovanni	28-1-1876 - Barbana	Martini	Valle Maria di Giorgio, moglie; Maria, Giuseppe, Eufemia, Oliva, Michele, Veronica e Rosa.
7639	Id.	1626	Id.	Mircovich Matteo di Giuseppe.	8-11-1895 - Barbana	Merconi	Ciceran Maria fu Giacomo, moglie, Matteo e Maria, figli.
7640	Id.	1601	Id.	Martincich Antonio fu Giorgio	29-10-1932 - Castelnuovo (Barbana)	Martini	Zatella Maria di Michele, moglie; Lucia, Maria, Giovanni e Michele, figli.
7641	Id.	1602	Id.	Martincich Antonio di Giovanni	15-1-1899 - Castelnuovo (Barbana)	Martini	Perzan Albina di Martino, moglie; Radoslavo, Giovanni, Benvenuto e Maria, figli.
7642	31-10-1932	1283	Id.	Paus Giovanni di Paolo . . .	3-5-1898 - Barbana d'Istria	Paussi	Ranich Fosca fu Giovanni, moglie; Giovanni, Natale, Michele, Agata e Giorgio, figli.
7643	Id.	1270	Id.	Paolich Giovanni di Pasquale	23-5-1883 - Barbana	Paoli	Dobran Lucia di Pasquale, moglie; Eufemia, figlia.
7644	Id.	1291	Id.	Paus Natale fu Paolo	25-3-1901 - Barbana d'Istria	Paussi	Milottich Giuseppa di Antonio, moglie; Francesca, figlia.
7645	Id.	1287	Id.	Paus Matteo di Martino	31-3-1881 - Barbana d'Istria	Paussi	Ghergorinich Maria fu Giuseppe, moglie; Matteo, Martino, Fosca e Mario, figli.
7646	Id.	1276	Id.	Paolich Michele di Paolo .	24-9-1898 - Barbana	Paoli	Roinich Maria di Matteo, moglie; Eufemia, Maria, Giovanni ed Anna, figli.
7647	Id.	1268	Id.	Paolich Giorgio fu Antonio .	28-2-1893 - Barbana	Paoli	Zuban Fosca fu Giovanni, moglie; Maria, Antonio, Giuseppina ed Agostino, figli.
7648	Id.	1269	Id.	Paolich Giovanni di Pasquale	24-10-1900 - Barbana	Paoli	Mircovich Fosca di Pasquale, moglie; Maria e Rodolfo, figli.
7649	Id.	1850	Id.	Paulich (Pavlic) Giovanni fu Giovanni	25-11-1872 - Villa Decani	Paoli	Rasem Anna fu Giuseppe, moglie; Luigi, Francesco, Angela, Maria, Mario e Serafino, figli.
7650	Id.	417	Id.	Zajc (Zajic) Giuseppe fu Giuseppe	25-8-1871 - Villa Decani	Saitti	Oblac Giovanna fu Andrea, moglie; Giovanna, figlia.
7651	Id.	416	Id.	Zajc (Zajic) Giovanni fu Giuseppe	20-12-1875 - Villa Decani	Saitti	Roiz Orsola fu Luca, moglie; Luigi, Raffaele, Giovanni, Ignazio, Maria e Lucia, figli.
7652	Id.	274	Id.	Trost Gregorio fu Matteo . .	20-12-1900 - Villa Corelli di Canfanaro	Trosti	Matteo, fratello; Caterina, sorella; Fator Maria fu Giovanni, cognata; Trost Giovanni di Matteo, nipote.
7653	Id.	270	Id.	Tossich Matteo fu Gregorio . .	6-10-1881 - Canfanaro	Tossi	Madrussan Pasqua di Giovanni, moglie; Giuseppe, Maria, Antonio e Caterina, figli.
7654	Id.	286	Id.	Tripar Nazario fu Giovanni .	3-2-1901 - Villa Decani	Trippani	Glavina Maria di Andrea, moglie; Emilia, Elio, Emilio ed Amalia, figli.
7655	Id.	418	Id.	Zeriul Andrea fu Andrea . . .	7-7-1908 - Villa Decani	Zeriuli	Cecilia, sorella; Maria ved. Zeriul, madre.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7656	31-10-1932	320	Pola	Zupanich Domenica ved. Verbanaz	1-2-1889 - Albona	Sappani (ved. Verbano)	Nerina, figlia.
7657	Id.	234	Id.	Zovich Giovanni di Simone .	3-3-1878 - Pola	Giovi	Zulich Maria fu Tomaso, moglie; Giordano, Ginevra ed Ester, figli.
7658	Id.	233	Id.	Zovich Giovanni fu Marco . . .	27-12-1893 - Pola	Giovi	Lovrinich Giovanna di Francesco, moglie; Silvana, figlia.
7659	Id.	228	Id.	Zovich Francesco di Simone .	6-12-1881 - Pola	Giovi	Calderara Antonia di Antonio, moglie; Ortensia, Armando, Danilo e Sidonia, figli.
7660	Id.	404	Id.	Zochil Giovanni-Simone fu Giovanni	4-2-1915 - Canfanaro	Zocchi	—
7661	Id.	421	Id.	Zigante Andrea fu Giacomo .	27-4-1866 - Villa Decani	Gigante	Cio Anna fu Giacomo, moglie; Nazario, Giuseppe, Andrea, Maria e Giustina, figli.
7662	Id.	216	Id.	Zivolich Giuseppe fu Giovanni	18-12-1890 - Sissano (Pola)	Zivoli	Hreglia, Maria di Valentino, moglie; Libero, figlio.
7663	Id.	214	Id.	Zigant (Zigante) Giovanni fu Giuseppe	28-2-1908 - Pola	Gigante	—
7664	Id.	213	Id.	Zigante Francesco fu Gregorio	26-2-1881 - Pola	Gigante	Vidovich Maria fu Giovanni, moglie.
7665	Id.	420	Id.	Zigante Giovanni fu Giacomo	20-9-1892 - Villa Decani	Gigante	Giuseppe, fratello; Giovanna, sorella.
7666	Id.	419	Id.	Zigante Andrea fu Antonio .	19-7-1869 - Villa Decani	Gigante	Cepach Giovanna di Andrea, moglie; Emilia, Natale, Giustina, Dusan, Maria e Carolina, figli; Zigante Maria, nipote.
7667	Id.	402	Id.	Zivolich Antonio fu Giovanni.	7-1-1877 - Villa Baratto	Zivoli	Radettich Maria fu Gasparo, moglie; Antonio, Maria, Giovanni, Anna, Gasparo e Caterina, figli; Maria, sorella.
7668	Id.	211	Id.	Zidarich Silvio di Domenico .	13-2-1896 - Pola	Sidari	Petronio Amelia fu Bartolomeo, moglie.
7669	Id.	215	Id.	Zigant Giuseppe fu Giuseppe .	27-2-1899 - Pola	Gigante	Pulalj Maria fu Gregorio, moglie; Silvia-Maria, figlia.
7670	Id.	1599	Id.	Martincich Antonio fu Antonio	2-6-1877 - Castelnuovo	Martini	Lacovich Maria fu Giovanni, moglie; Maria e Giuseppe, figli.
7671	Id.	1296	Id.	Percat Giuseppe di Michele . .	28-4-1904 - Barbanà d'Istria	Percatti	Natale, figlio.
7672	Id.	1294	Id.	Percat Giovanni di Paolo . . .	17-6-1895 - Barbana	Percatti	Maria Lozaro di Matteo, moglie; Maria e Giovanni, figli.
7673	Id.	1292	Id.	Percat Antonio di Giorgio . .	7-1-1893 - Barbana d'Istria	Percatti	Callobich Giovanna di Martino, moglie; Angela, Antonio ed Anna, figli.
7674	Id.	1293	Id.	Percat Giorgio fu Antonio . .	26-3-1865 - Barbana d'Istria	Percatti	Giuseppe, figlio.
7675	Id.	1295	Id.	Percat Giovanni di Michele . .	23-3-1902 - Barbana d'Istria	Percatti	Battel Maria di Michele, moglie; Emilia, Maria e Giuseppe-Miro, figli.
7676	Id.	640	Id.	Radettich Giovanni fu Andrea.	22-9-1873 - Villa Baratto (Canfanaro)	Ardetti	Mattossivich Caterina fu Natale, moglie; Andrea, Giustina, Giovanni, Eufemia, Fosca, Maria e Simone, figli; Prosina Giustina fu Matteo, nuora; Antonio ed Eufemia Radettich, nipoti.
7677	Id.	266	Id.	Tossich ved. Anna di Subiotto Francesco	6-8-1894 - Gimino	Tossi	Antonio, Giuseppe, Maria, Amalia, Emilia, Anna, figli; Maria ved. Tossich fu Biagio, suocera.
7678	Id.	789	Id.	Glavas Giovanni fu Giovanni	20-1-1868 - Barbana	Galvani	Bille Maria fu Giovanni, moglie; Lucia, figlia.
7679	3-11-1932	1353	Id.	Plisco Martino fu Giorgio . .	8-11-1865 - Barbana	Prisco	Oravich Giovanna di Martino, moglie; Giovanni, Eufemia ed Antonio, figli.
7680	Id.	1354	Id.	Plisco Matteo fu Matteo . . .	29-3-1906 - Barbana	Prisco	Radollovich Lucia di Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio.
7681	Id.	1369	Id.	Rucconich Francesca ved. Maurovich fu Domenico	3-10-1862 - Neresine	Rocconi (ved. Maurini)	Maria Domenica e Costante, figli; Soccoli Domenica fu Giovanni, nuora; Maurovich Miro di Costante, nipote.
7682	Id.	1627	Id.	Cerovaz Emilio fu Giovanni .	21-7-1888 - Pinguente	Cerovazzi	Matosel Gemma di Lodovico, moglie; Silvana, Libera ed Anna Maria, figli.
7683	Id.	2797	Id.	Bernetic Giovanni fu Antonio	21-11-1855 - Occisla (Erpelle Cosino)	Bernetti	Andrea e Giovanni, figli, Prelog Antonia di Giovanni, nuora; Daniela, Emilio, Scipione, e Daniele, nipoti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	220067 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri di Durante Giuseppe fu Carlo, domt. a Napoli . . L. per l'usufrutto: Durante Giuseppe.	2.480 —
3,50 % Redimibile (1934)	477535	Pizzimenti Giovanni di Antonio, domt. a Messina . . . . »	115,50
»	477536	Intestata come la precedente . . . . »	700 —
»	477537	Intestata come la precedente . . . . »	1.820 —
Cons. 5 % (Polizza comb.)	24489	Tallarico Giovanni fu Salvatore, domt. a Rogiano Gravina (Cosenza) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	506175 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lavagetto Domenico fu Agostino, domt. a Genova . . . . . » per la proprietà: Divano Luigina di Giacomo, domt. a Genova	325 —
»	506176 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Divano Giuseppina di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Genova.	325 —
»	506177 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Divano Mario di Giacomo, domt. a Genova.	30 —
»	506178 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Domenico fu Andrea, domt. a Genova.	35 —
»	506179 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Francesco fu Andrea, domt. a Genova.	35 —
»	506180 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Maria fu Andrea, domt. a Genova.	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	326654 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Divano Mario di Giacomo, domt. a Genova.	52,50
»	326655 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Domenico fu Andrea, domt. a Genova.	49 —
»	326656 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Francesco fu Andrea, domt. a Genova.	52,50
»	326657 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Lavagetto Maria fu Andrea, domt. a Genova.	52,50
»	678596 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Roncati Marianna fu Angelo, moglie di Fioretto Alberto di Domenico, domt. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Fornara Adelaide fu Giovanni, vedova di Roncati Angelo, domt. a Torino.	63 —
Cons. 5 %	47464 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Valerj Claudio fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Valerj Venusta, vedova di Valerj Domenico, domt. a Roma . . . . . . » per l'usufrutto: Valerj Venusta fu Zama, vedova di Valerj Domenico.	50 —
3,50 % Redimibile (1934)	52275 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oppi Maria di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Firenze . . . . » per l'usufrutto: cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Virgilio Teresa fu Alessandro e Oppi Pietro fu Nicola.	700 —
»	52276 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oppi Domenico di Pietro, minore ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente .	700 —
»	52277 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oppi Settimia di Pietro, minore ecc., come la proprietà precedente » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente .	700 —
Cons. 5 % (Polizza comb.)	82167	Cremona Angelo fu Filippo, domt. a Venegono Superiore (Como) . . . . . »	20 —
Cons. 5 % Littorio	100472 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Vicino Antonio fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Montemurro Lucia, vedova di Vicino Filippo, domt. a Gallicchio (Potenza) . . . » per l'usufrutto: Montemurro Lucia fu Antonio.	75 —
Cons. 5 %	369206	Bernardi Veronica fu Luigi, moglie di Tazioli Sante, domt. a Pievepelago (Modena) »	475 —
»	201571	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	333885	R. Scuola Professionale Stagio Stagi in Pietrasanta (Lucca), vincolata . . . . »	100 —
»	397880	Buscaglia Domenica fu Antonino moglie di Di Pasquale Filippo, domt. a Montemaggiore Belsito (Palermo), vincolata . . . . »	75 —
3,50 % Redimibile (1934)	442844 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Griot Giovanni fu Tomaso . . . . » per la proprietà: Griot Emanuele di Giovanni, domt. a Milano.	525 —
»	31601 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Milanese Dario fu Alessandro, domt. in Alessandria . . . . » per l'usufrutto: Torelli Emilia fu Andrea vedova di Milanese Alessandro, domt. in Alessandria.	94,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile (1934)	39468 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	21 —
»	48205 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	24,50
»	31604 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Milanese Silvia fu Alessandro, nubile, domt. in Alessandria . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	94,50
»	39471 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	21 —
»	48208 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	24,50
»	31600 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Milanese Oreste fu Alessandro, domt. in Alessandria.	24,50
»	39467 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	21 —
»	48204 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	24,50
»	31602 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Milanese Natalina fu Alessandro, moglie di Giulio Biamino, domt. in Alessandria.	94,50
»	39469 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	21 —
»	48206 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	24,50
»	31603 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Milanese Claudio fu Alessandro, domt. in Alessandria.	94,50
»	39470 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	21 —
»	48207 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	24,50

Roma, 29 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(592)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° aprile 1936-XIV - N. 75.

S. U. A. (Dollaro)	12,67	Olanda (Fiorino)	8,5763
Inghilterra (Sterlina)	62,65	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,30	Spagna (Peseta)	170,28
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,48	Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Austria (Shilling)	2,3615	Id 3,50 % (1902)	69,85
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	51,15
Canadà (Dollaro)	12,61	Prest. redim. 3,50 % 1934	73,975
Cecoslovacchia (Corona)	52,37	Obbl. Venezie 3,50 %	86,075
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	97,575
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % Id. 1941	97,65
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	87,125
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	87,175
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id 1944	92,20

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione del modello del libretto di lavoro istituito con la legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 7 marzo 1936 è stato approvato il libretto personale di lavoro, di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 10 gennaio 1935, n. 112.

(733)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola professionale femminile di Macerata.

Con R. decreto 16 marzo 1936-XIV la Regia scuola professionale femminile di Macerata viene intitolata al nome di Sua Altezza Reale la Principessa Maria Pia di Savoia.

(863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione di strade interpoderali nella zona S. Marino-Monte Bagnolo (Perugia).

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1936-XIV, n. 1697, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del « Consorzio fra i proprietari dei terreni compresi nella zona di S. Marino - Monte Bagnolo, per la costruzione e manutenzione di strade interpoderali in territorio del comune di Perugia », deliberato nell'assemblea del 19 aprile 1931.

(881)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di custode in prova nelle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 2 dicembre 1935, n. 2111;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, e l'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, nonchè l'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Veduta l'autorizzazione accordata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 1936, n. 4858-2-10;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli a 5 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche governative. Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle Biblioteche pubbliche governative in qualità di fattorini, e siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3. — Nell'assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per i fattorini ed ex fattorini che risultino idonei nel concorso e che appartengano ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111;

b) per coloro che siano ex combattenti o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per i decorati al valor militare, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendano non idoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche. Gl'invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra e invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale e di caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e gl'invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione dalla quale risulti che il corrente è disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero, e in quelle alle quali potrà essere successivamente destinato;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità, la diligenza e la condotta;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5. — I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 9, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(857)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Proroga del concorso ad un posto di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1935-XIV, n. 141, per la condotta medica del comune di Paupisi, vacante in questa Provincia, nel quale venne fissato alle ore 12 del 15 aprile 1936-XIV il termine per la presentazione delle domande;

Vista la circolare del 21 febbraio 1936-XIV, n. 25, dell'on. Ministero dell'interno, con la quale è stata prospettata l'opportunità di prorogare al 31 maggio 1936-XIV, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati ai concorsi sanitari;

Decreta:

A parziale modifica del bando di concorso indicato e per tutte le altre condizioni in esso stabilite, il termine per la presentazione delle domande con i documenti relativi da parte degli aspiranti al concorso di cui al bando suindicato è prorogato alle ore 12 del giorno 31 maggio 1936-XIV.

Benevento, addì 22 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PALMERI.

(867)

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1935-XIV, n. 142, per tre posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia, nel quale venne fissato alle ore 12 del 15 aprile 1936-XIV il termine per la presentazione delle domande;

Vista la circolare 21 febbraio 1936-XIV, n. 25, dell'on. Ministero dell'interno con la quale è stata prospettata l'opportunità di prorogare al 31 maggio 1936-XIV, il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

A parziale modifica del bando di concorso indicato e per tutte le altre condizioni in esso stabilite, il termine per la presentazione delle domande con i documenti relativi da parte delle aspiranti al concorso di cui al bando suindicato è prorogato alle ore 12 del 31 maggio 1936-XIV.

Benevento, addì 22 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PALMERI.

(868)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.